



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 aprile 2014 (07.05)  
(OR. en)**

**8304/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0140 (COD)**

---

**CODEC 946  
AGRI 260  
VETER 40  
AGRILEG 81  
ANIMAUX 20  
SAN 153  
DENLEG 76  
PHYTOSAN 27  
SEMENCES 16  
PE 221**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 14 - 17 aprile 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha presentato 313 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-313). Inoltre:

- il gruppo politico PPE ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 314-318);
- il gruppo politico S&D ha presentato un emendamento (emendamento 319);
- il gruppo politico Verts/ALE ha presentato diciotto emendamenti (emendamenti 320-337);
- il gruppo politico ECR ha presentato nove emendamenti (emendamenti 338-346); e
- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato tre emendamenti (emendamenti 347-349).

## II. DISCUSSIONE

La discussione del 14 aprile 2014, svoltasi su base congiunta, ha riguardato tre proposte rientranti nella procedura legislativa ordinaria:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) **[2013/0140 (COD) / Relatore: Mario PIRILLO (S&D - IT)] - si rimanda alla sezione III per i risultati della votazione;**
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale **[2013/0136 (CNS) / Relatrice: Marit PAULSEN (ALDE - SE)] - cfr. doc. 8306/14 per i risultati della votazione;** e
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante **[2013/0141 (COD) / Relatore: Hynek FAJMON (ECR - CZ)] - cfr. doc. 8307/14 per i risultati della votazione .**

Mario PIRILLO (S&D - IT) ha aperto la discussione e:

- ha sottolineato l'importanza economica del settore alimentare e la necessità di proteggere la salute e garantire la corretta attuazione dei regolamenti per mantenere la reputazione del settore, che è anche un fattore chiave della capacità dell'UE di esportare prodotti alimentari nei paesi terzi;
- ha osservato che la Commissione ha presentato una proposta basata sul principio che i controlli dovrebbero essere proporzionali al rischio e volti a creare un quadro procedurale unico di controllo armonizzato;
- si è congratulato dei lavori della commissione volti a precisare il testo della Commissione e ridurre la portata delle diverse interpretazioni nazionali che in passato si sono risolte in un'applicazione non omogenea dei controlli da parte dei vari Stati membri;
- ha preso atto dell'introduzione da parte della commissione del principio di una frequenza minima d'ispezione in tutti i settori della catena alimentare. Ciò dovrebbe porre fine all'attuale divergenza nelle prassi nazionali. Dovrebbe consentire all'UE di ripristinare la fiducia dei consumatori, in particolare dopo i vari recenti scandali alimentari, come la questione della carne equina;

- ha messo in guardia dal permettere che le pressioni di bilancio compromettano l'efficacia dei controlli. Le tariffe devono rimanere ma gli Stati membri dovrebbero disporre di un'adeguata flessibilità; e
- ha preso atto delle esenzioni per le PMI dal pagamento delle tariffe obbligatorie, proposte dalla Commissione, ma ha sottolineato la necessità di fissare i criteri di deroga al giusto livello. I criteri proposti dalla Commissione sembrano essere troppo ampi ed esonererebbero il 90% delle imprese, rendendo pertanto insostenibile la gestione dei controlli da parte delle autorità competenti. L'esenzione dovrebbe tuttavia essere mantenuta per le microimprese applicando parametri più ridotti.

Marit PAULSEN (ALDE - SE):

- ha dichiarato che i lavori del Parlamento sulla sua proposta devono tenere conto del fatto che tale proposta non riguarda le condizioni di vita degli animali ma la protezione dalle malattie infettive; e
- ha sostenuto che la relazione della commissione rappresenta un compromesso ragionevole e serio.

Hynek FAJMON (ECR - CZ) ha sottolineato l'importanza dell'articolo 40 della sua proposta. Esso definisce le norme per importare nell'UE piante e prodotti di origine vegetale ed è fondamentale in quanto definisce la filosofia generale della proposta. L'UE è sempre stata un sistema commerciale aperto. In sede di commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale la maggior parte dei membri del PE hanno votato a favore della rivalutazione dell'attuale approccio e di un sistema chiuso. Ciò violerebbe le norme del commercio internazionale e provocherebbe ritorsioni da parte dei partner dell'UE.

Il Commissario BORG:

- ha accolto le tre relazioni come una solida base per i futuri negoziati tra i colegislatori nel corso della prossima legislatura del Parlamento. Le istituzioni sono tuttora in disaccordo ma si sono già allineate su molti punti;
- ha affermato che le nuove norme proposte sui controlli ufficiali cercano di aiutare le autorità dello Stato membro ad adempiere alle loro funzioni di controllo e di applicazione. Non c'è motivo di avere una legge se non dispongono dei fondi e delle risorse umane per applicarla. Poiché i finanziamenti sono essenziali, la proposta prevede tariffe obbligatorie che consentirebbero di recuperare i costi - e niente più - sostenuti dalle autorità competenti incaricate di svolgere i controlli;
- ha avvertito che alcune revisioni della spesa pubblica effettuate negli Stati membri potrebbero avere conseguenze potenzialmente devastanti. Lo scandalo della carne equina - che non è mai stato una questione di sicurezza alimentare ma piuttosto un serio problema di etichettatura fraudolenta - ci ricorda cosa potrebbe succedere se si riducessero i controlli a livelli insufficienti. È in gioco la sostenibilità e la credibilità dell'intero sistema di controllo;

- ha dichiarato che quando, come adesso, le tariffe sono necessarie, spetta al regolatore garantire che siano applicate in modo obiettivo, equo e trasparente. Ciò richiede a sua volta metodi chiari ed uniformi per il calcolo e l'applicazione delle tariffe e, requisiti rigorosi in materia di trasparenza. Tutti i settori dovrebbero contribuire - a differenza di quanto avviene nel sistema attuale, in cui sono tassate soltanto alcune imprese. Saranno tuttavia esentate le microimprese in tutti i settori. Ciò significa che l'80% di tutti gli operatori non dovrà pagare le tariffe. Il rimanente 20% sarà inoltre sottoposto a ispezioni sulla base del rischio. Ciò consentirà di stabilire una migliore priorità per i controlli e un'allocazione più efficiente delle risorse. Le imprese che rispettano la legge dovrebbero pertanto far fronte a minori controlli e minori spese;
- ha osservato che la proposta prevede anche il miglioramento degli strumenti per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti. Ciò garantirà che i casi di inadempimento che si ripercuotono su più di uno Stato membro - come di solito avviene in un mercato unico - siano risolti il modo attivo ed efficace;
- ha dichiarato che i meccanismi di cooperazione in materia di frodi alimentari, sperimentati dalla Commissione negli ultimi mesi, saranno rafforzati nel quadro del nuovo regolamento. Una delle proposte consiste nel fatto che, nel caso di uno scandalo come quello dell'etichettatura fraudolenta della carne equina, la sanzione pecuniaria per l'impresa che viola la legge debba essere almeno uguale al provento illecito dell'etichettatura fraudolenta;
- ha sostenuto che i consumatori e gli importatori di animali e prodotti beneficerebbero di un sistema di controllo alle frontiere modernizzato. Ciò vuol dire controlli documentali e d'identità su tutte le partite di prodotti, controlli fisici sulla base del rischio, procedure semplificate e ampio ricorso a documenti e certificati elettronici;
- ha dichiarato che l'obiettivo principale della Commissione riguardo alla salute degli animali consiste nell'introdurre uno strumento giuridico unico che disciplini la salute degli animali nell'UE. Per migliorare la diagnosi e il controllo delle malattie degli animali nel quadro dell'approccio "dal produttore al consumatore" alla sicurezza della catena alimentare è necessario un sistema semplice;
- ha preso atto delle preoccupazioni sollevate dal numero di poteri conferiti alla Commissione nella proposta sulla salute degli animali, pur ricordando ai membri del PE che la proposta della Commissione riunisce 37 direttive e regolamenti diversi contenenti attualmente 600 casi di conferimento di poteri. Essi saranno ridotti a 163;

- ha chiesto flessibilità nella normativa UE in materia di salute degli animali. La proposta della Commissione intende trovare il giusto equilibrio tra un'opportuna deliberazione e un rapido intervento in risposta a situazioni di emergenza. Ha in particolare preso atto dell'auspicio di alcuni membri del PE di vedere adottato in un allegato del regolamento l'elenco delle malattie connesse alla salute e alle specie animali. La Commissione continua a sostenere che l'adozione di tale elenco mediante atti di esecuzione è giuridicamente valida e necessaria da un punto di vista pratico e tecnico. Tale approccio non è nuovo ma piuttosto in linea con molta della normativa in vigore sulla salute degli animali come gli elenchi delle malattie che colpiscono gli animali acquatici e richiedono la notifica all'Unione. Se dovesse insorgere una nuova malattia (ad esempio simile a quella di Schmollenberg, ma con effetti più gravi), la Commissione dovrebbe intervenire rapidamente per combatterla. La Commissione ha pertanto bisogno di flessibilità per modificare o adattare facilmente le norme in risposta all'evoluzione della malattia;
- ha accolto con favore molti degli emendamenti della relazione della commissione che sono costruttivi e nello spirito della proposta - ha tuttavia messo in guardia contro la pressione a favore di emendamenti che potrebbero essere contrari agli obiettivi comuni. Come esempio ha citato gli emendamenti che consentono agli Stati membri di limitare gli spostamenti di animali o prodotti all'interno dell'UE qualora essi stessi giudichino che costituiscano un rischio per la salute degli animali: ciò rappresenterebbe un passo indietro in quanto potrebbe pregiudicare gli attuali sistemi ed il mercato interno;
- ha preso atto degli emendamenti sul benessere degli animali e la resistenza agli agenti antimicrobici. Sono emendamenti importanti. Il benessere degli animali e la resistenza agli agenti antimicrobici diventano sempre più preminenti nelle agende politiche - si tratta di un'evoluzione estremamente positiva. La Commissione ritiene pertanto che dovrebbero essere considerati separatamente e specificamente. La Commissione sta già adottando misure per migliorare l'attuazione delle attuali norme sul benessere degli animali e quanto già raggiunto, in particolare per le galline ovaiole e le scrofe gravide. Riguardo alla resistenza agli agenti antimicrobici, la Commissione continuerà ad attuare il suo piano d'azione nel 2014;
- ha sottolineato l'importanza delle norme sulle importazioni fissate nella proposta sulla salute delle piante. Esse renderebbero possibile vietare o limitare gli organismi nocivi mediante opportune misure, in risposta a rischi individuati e correttamente valutati. Consentirebbero inoltre di sospendere provvisoriamente le importazioni di piante che presentano rischi finora non individuati. Tale approccio precauzionale rafforzerebbe gli attuali requisiti d'importazione, garantirebbe, ove necessario, un'azione preventiva e sosterrrebbe gli importatori dell'UE nel soddisfare in modo sicuro la cospicua domanda del mercato per i prodotti vegetali provenienti da paesi al di fuori dell'UE;

- ha sottolineato la necessità di adattare le azioni a un contesto in rapida evoluzione relativamente a organismi nocivi e scambi. La strategia d'importazione dell'UE deve pertanto essere facilmente adattabile agli sviluppi scientifici e tecnici. Ha ricordato gli esempi della diabrotica del mais, del punteruolo ferruginoso delle palme, del nematode del pino, dell'ilotrupe baiulo e della Xylella. In molti casi, dati i controlli insufficienti e/o le reazioni intempestive, e nonostante gli sforzi successivi e le dotazioni di bilancio, è stato impossibile distruggere tutti questi organismi nocivi citati. E' pertanto necessario un approccio proattivo accompagnato da un rafforzamento del regime d'importazione con misure di rilevamento ed eradicazione rapide; e
- si è congratulato per l'accordo del Parlamento sugli incentivi finanziari che saranno inclusi nel regolamento per la gestione delle spese. L'Unione cofinanzierà i costi che comporta la rilevazione precoce di nuovi organismi nocivi tramite programmi di indagini. Cofinanzierà inoltre i costi connessi alle misure di eradicazione, compreso l'indennizzo dei proprietari per il valore delle piante distrutte.

Intervenendo a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, Oreste ROSSI (EFD - IT):

- si è detto convinto che il nuovo quadro proposto dalla Commissione garantirebbe una maggiore efficienza e coerenza in tutti i meccanismi di controllo della catena alimentare nell'UE;
- ha sottolineato la necessità di una maggiore semplificazione in tutti i settori;
- ha dichiarato che la relazione della sua commissione rappresenta un compromesso equilibrato; e
- ha insistito sulla necessità di disporre di adeguati controlli per tutte le categorie di sementi.

Intervenendo ugualmente a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, Kartika LIOTARD (GUE/NGL - NL):

- si è rammaricata del fatto che la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale non abbia adottato molti dei punti in materia di salute degli animali della relazione della sua commissione;
- ha affermato che prevenire è meglio che curare. Grazie alle misure volte a bloccare le epidemie è possibile prevenire molte sofferenze degli animali (ad esempio le disposizioni sullo spazio concesso agli animali e sul trasporto degli animali);
- ha avvertito che un'eccessiva somministrazione di farmaci potrebbe condurre ad una resistenza agli agenti antimicrobici; e
- ha chiesto la tracciabilità degli animali clonati e dei loro discendenti. Il 90% degli animali clonati partorisce animali nati morti. La tracciabilità permetterebbe di prendere due piccioni con una fava (di occuparsi cioè della salute degli animali e d'informare inoltre i consumatori sui prodotti che provengono da animali clonati).

A nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Britta REIMERS (ALDE - DE):

- ha sottolineato il bisogno di una protezione adeguata ma senza distorcere la concorrenza;
- ha insistito sulla necessità di un approccio basato sul rischio, concentrandosi sui controlli laddove il rischio è maggiore e riducendo contemporaneamente i controlli laddove il rischio è minore;
- ha osservato che molte microimprese non possono semplicemente sopportare costi di controllo molto elevati (che includono non soltanto i costi puramente burocratici ma anche i costi di laboratorio); e
- ha sottolineato l'importanza del principio di proporzionalità.

Intervenendo a nome della commissione per la pesca, Isabella LÖVIN (Verts/ALE - SE):

- ha sostenuto che prevenire è meglio che curare;
- ha messo in guardia dal permettere un libero commercio delle malattie degli animali nell'UE. Le zone attualmente indenni da malattie dovrebbero essere mantenute tali. Il commercio delle carni è una cosa. Il commercio di animali vivi è un'altra. Migliaia di cittadini dell'UE muoiono ogni anno per questo genere di malattie; e
- ha chiesto condizioni di parità. La mancanza di tali condizioni sta portando al fallimento gli allevatori di suini svedesi.

Parlando a nome del gruppo politico PPE, Horst SCHNELLDHARDT (PPE - DE):

- ha sottolineato il bisogno di un quadro tariffario chiaro che indichi chi può essere tassato e quando - e come utilizzare gli introiti;
- ha espresso scetticismo riguardo alla probabile efficacia degli atti delegati. E' già possibile rispondere rapidamente per cui non c'è bisogno di atti delegati che richiedono molto più tempo; e
- ha dichiarato che i controlli dovrebbero essere applicati in funzione del rischio (invece che della dimensione).

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Giovanni BARBAGALLO (S&D - IT):

- ha sottolineato il bisogno di evitare eccessive lungaggini burocratiche e di mantenere le attuali deroghe che rispecchiano le particolari circostanze dei singoli paesi;
- ha dichiarato che il Parlamento ha, a livello di commissione, per motivi di chiarezza e sussidiarietà, operato una distinzione tra le norme dei programmi obbligatori di eradicamento delle malattie e le norme facoltative. Sono state inoltre rafforzate le disposizioni sul benessere degli animali e la resistenza agli agenti antimicrobici;
- ha affermato la necessità di garantire il ruolo di codecisione del Parlamento per quanto riguarda la proposta della Commissione che ha definito eccessivamente autoreferenziale;
- ha ricordato l'opposizione di molti membri S&D del PE alla clonazione;
- ha osservato che diversi paesi hanno norme diverse per segnalare le malattie; e
- ha obiettato al trattamento dei tempi di trasporto massimi dell'attuale proposta.

A nome del gruppo politico Verts/ALE , Bart STAES (Verts/ALE - BE) ha sostenuto che i controlli dovrebbero rimanere indipendenti e sotto la responsabilità delle autorità nazionali competenti.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Julie GIRLING (ECR - UK):

- ha avvertito che il Parlamento rischia di adottare emendamenti che renderebbero le tre proposte più complicate e persino contraddittorie;
- ha sostenuto che occorre modificare la formulazione della proposta della Commissione dove indica che le tariffe dovrebbero essere rimosse, indicando che le tariffe possono essere rimosse. Gli Stati membri devono garantire adeguate risorse, ma sarebbe sbagliato chiedere d'imporre tariffe qualora non siano attualmente previste. Ciò porterebbe ad una microgestione e causerebbe problemi; e
- ha chiesto sostegno per il suo emendamento 343 in quanto ogni Stato membro ha condizioni economiche, pratiche e di attuazione diverse e tali dovrebbero rimanere.

A nome del gruppo politico GUE/NGL , Martina ANDERSON (GUE/NGL - UK) ha chiesto che la nuova legge dell'UE sulla salute degli animali riconosca che l'Irlanda è un'unica isola e elimini gli ostacoli agli spostamenti e al commercio degli animali.



Elisabeth JEGGLE (PPE - DE):

- ha sottolineato la necessità di mantenere la proposta sulla salute degli animali chiara, snella e incentrata sui suoi obiettivi;
- si è opposta ai vari emendamenti sul benessere degli animali;
- si è opposta agli emendamenti sull'etichettatura degli ovini e dei caprini;
- ha chiesto di mantenere la normativa in vigore riguardo alla registrazione degli animali (soprattutto dei bovini), pur lasciando aperta la possibilità di accettare piccole modifiche nella fase del trilatero;
- ha sostenuto le proposte sui controlli periodici degli animali basati sui rischi e sull'uso responsabile degli antibiotici;
- ha sostenuto che in determinate circostanze si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare misure di prevenzione nazionali;
- ha sottolineato la necessità che gli elenchi delle malattie degli animali e delle specie animali figurino in un allegato; e
- ha chiesto che si adottino misure precauzionali riguardo agli animali randagi e selvatici, che possono rappresentare un rischio per gli animali e gli esseri umani.

Alyn SMITH (Verts/ALE - UK) ha chiesto sostegno per l'emendamento 238 della proposta sulla salute degli animali che affronta i problemi dell'attuazione delle norme sull'identificazione elettronica degli ovini. L'emendamento consentirebbe agli Stati membri d'introdurre una deroga volontaria. L'emendamento non pregiudicherebbe la tracciabilità.

Pilar AYUSO (PPE - ES):

- ha sostenuto gli emendamenti 78 e 85 alla proposta sulla protezione delle piante. Tali emendamenti stabilirebbero un approccio più efficace e globale ai controlli alle importazioni. L'UE dovrebbe proteggersi dalle malattie delle piante in modo altrettanto efficace di USA, Russia ed altre parti del mondo. I divieti dell'UE su molti pesticidi hanno reso le colture agricole dell'UE più vulnerabili agli organismi nocivi rispetto alle colture in altre parti del mondo; e
- ha sostenuto che la proposta sulla salute degli animali non dovrebbe trattare le questioni relative al benessere degli animali, alla resistenza agli agenti antimicrobici o al trasporto degli animali ma occuparsi soltanto delle malattie degli animali che possono diffondersi nell'UE.

Åsa WESTLUND (S&D - SE):

- ha chiesto un limite massimo di otto ore per il trasporto al macello; e
- ha sottolineato il bisogno di norme che affrontino la resistenza agli agenti antimicrobici.

James NICHOLSON (ECR - UK):

- ha sottolineato la necessità di una normativa semplice, flessibile e basata sui risultati;
- si è detto preoccupato che le questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, quali la clonazione e i tempi di trasporto degli animali, siano state incluse e possano distrarre dalle preoccupazioni primarie sulla salute degli animali;
- ha affermato la necessità di garantire che il regolamento sulla salute degli animali non sia talmente prescrittivo da danneggiare il commercio tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Il proposto regolamento non dovrebbe pregiudicare le attuali strategie in materia di salute e benessere degli animali nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda; e
- ha chiesto alla Commissione di confermare che il regolamento sull'identificazione elettronica dei bovini, recentemente adottato, sia inserito senza modifiche nei regolamenti sulla salute degli animali. Egli stesso ne sosterrrebbe il recepimento.

Peter LIESE (PPE - DE):

- ha sostenuto che le ammende dovrebbero essere almeno il doppio dei proventi delle frodi; e
- si è opposto alla soppressione da parte della commissione dell'esenzione per le PMI. Il limite di dieci lavoratori è troppo basso.

Justas Vincas PALECKIS (S&D - LT):

- ha sostenuto che il benessere degli animali è una parte fondamentale della proposta sulla salute degli animali; e
- ha chiesto misure per combattere la resistenza agli agenti antimicrobici.

Albert DESS (PPE - DE) ha chiesto un elenco negativo piuttosto che positivo per la proposta sulla protezione delle piante, in quanto un elenco positivo ostacolerebbe il commercio globale e darebbe luogo a misure di ritorsione.

Christa KLAß (PPE - DE) ha sostenuto che le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di fissare le tariffe.

Il Commissario BORG ha nuovamente preso la parola e:

- ha riassunto che la discussione è relativa ad un maggiore o minore controllo. Ha ritenuto che proposta della Commissione e molti degli emendamenti presentati costituiscano un ragionevole compromesso;
- ha ricordato che la Commissione ha risposto allo scandalo della carne equina introducendo una serie di misure, inclusa una rete sulle frodi alimentari negli Stati membri, un sistema IT per segnalare le frodi, maggiori sanzioni, un maggior numero di piani di campionamento ed una sezione in materia di frodi alimentari alla DG SANCO;
- ha convenuto sulla necessità di essere più vigilanti sulle importazioni. L'UE mantiene il cosiddetto sistema aperto perché ha firmato la convenzione internazionale per la protezione delle piante e perché le incombono obblighi nel quadro dell'OMC che impone alle parti contraenti di basare la propria legislazione fitosanitaria sui rischi individuati che gli organismi nocivi rappresentano per la salute delle piante;
- ha preso atto della discussione sull'opportunità che le tariffe connesse ai controlli ufficiali siano obbligatorie o lasciate alla discrezione degli Stati membri. La Commissione ritiene che tale possibilità di scelta non debba esistere per due motivi:
  - in primo luogo per armonizzare e quindi creare condizioni di parità in tutta l'UE, si dovrebbe chiedere alle autorità competenti di tenere conto degli stessi costi (le tariffe dovrebbero cioè essere basate sui costi diretti e indiretti piuttosto che costituire un'imposta). Le tariffe dovrebbero essere soltanto volte a recuperare il costo del controllo e nient'altro; e
  - in secondo luogo, qualora fosse consentito agli Stati membri di decidere quali costi prendere in considerazione, ciò permetterebbe di seguire pratiche differenti e potenzialmente distorsive. Negli Stati membri più ricchi gli operatori potrebbero essere avvantaggiati perché tali Stati non imporrebbero tariffe o imporrebbero tariffe inferiori, mentre gli operatori degli Stati membri meno ricchi pagherebbero relativamente di più;
- ha osservato che le microimprese (l'80% degli operatori) saranno esentate dalle spese;
- ha riconosciuto l'importanza del benessere degli animali ma ha sostenuto che non dovrebbe essere incluso nelle attuali proposte. La Commissione ha già mostrato il suo impegno al riguardo. La Commissione non solo ha avviato la prima fase preparatoria di una normativa generale in materia di benessere degli animali ma ha proibito essa stessa la commercializzazione nell'UE dei prodotti cosmetici testati su animali. La Commissione ha inoltre applicato la normativa sulle scrofe gravide e le gabbie delle galline ovaiole e ha lanciato la sua proposta sulla clonazione;

- ha convenuto sulla necessità di ulteriori misure sulla resistenza agli agenti antimicrobici (25.000 persone muoiono annualmente nell'UE per infezioni resistenti agli antibiotici), ma non nell'attuale proposta. La Commissione ha già lanciato un piano d'azione al riguardo. L'attuale proposta rappresenta soltanto un elemento dell'azione dell'UE contro la resistenza agli agenti antimicrobici. La prossima proposta della Commissione sui medicinali per uso veterinario sarà fondamentale. Alcuni degli emendamenti all'attuale proposta non rientrano nel suo ambito di applicazione e sconfinano nell'area della regolamentazione dei medicinali veterinari; e
- ha espresso l'auspicio di giungere quanto prima ad un accordo in seconda lettura nel corso della prossima legislatura.

Mario PIRILLO (S&D - IT) è nuovamente intervenuto ed ha preso atto degli emendamenti sulle esenzioni per le PMI.

Marit PAULSEN (ALDE - SE) ha di nuovo preso la parola ed ha sottolineato la necessità:

- di una normativa chiara e comprensibile;
- di una Commissione in grado di adottare rapidamente misure, ove necessario e se del caso;
- di efficaci controlli come *contropartita* del mercato unico.

Hynek FAJMON (ECR - CZ) ha nuovamente preso la parola ed ha messo in guardia contro le tendenze protezionistiche.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 aprile 2014, la plenaria ha adottato 319 emendamenti (emendamenti 1-14, 16-261, 263-264, 266-307, 309-317, 326-328, 336, 341 e 343).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

**Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0265),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà;
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2013<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0162/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale

<sup>2</sup> GU C 23 del 27.1.2014, pag. 14.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Titolo

##### *Testo della Commissione*

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, **sul materiale riproduttivo vegetale**, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013 [*Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale*], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)

##### *Emendamento*

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013 [*Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale*], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) La legislazione dell'Unione prevede norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera alimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni

##### *Emendamento*

(3) La legislazione dell'Unione prevede norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera alimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni

specifiche. La legislazione dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di sanità umana, animale *e vegetale*, nonché di benessere degli animali nella filiera alimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali (in alcuni casi trasmissibili all'uomo) o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché per garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da OGM e da prodotti fitosanitari. ***Norme a livello di Unione garantiscono altresì l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale.*** L'applicazione corretta di tale normativa, indicata qui collettivamente come "legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare", contribuisce al funzionamento del mercato interno.

specifiche. La legislazione dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di sanità umana *e animale*, nonché di benessere degli animali nella filiera alimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali (in alcuni casi trasmissibili all'uomo) o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché per garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da OGM e da prodotti fitosanitari. L'applicazione corretta di tale normativa, indicata qui collettivamente come "legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare", contribuisce al funzionamento del mercato interno.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 8**

*Testo della Commissione*

***(8) La legislazione dell'Unione in tema di materiale riproduttivo vegetale disciplina la produzione per metterli a disposizione sul mercato, e la messa a disposizione stessa, del materiale riproduttivo di specie agricole, orticole, forestali, fruttifere ed ornamentali e della vite. L'obiettivo perseguito è garantire agli utilizzatori l'identità, la sanità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale, nonché la produttività, la diversità, la sanità e la qualità della filiera agroalimentare oltre a contribuire alla protezione della biodiversità e dell'ambiente.***

*Emendamento*

***soppresso***

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 14**

*(14) Esistono nella legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare varie disposizioni la cui verifica dell'esecuzione non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 882/2004 o lo è solo parzialmente. In particolare sono state mantenute in vigore norme specifiche in materia di controlli ufficiali nella normativa dell'Unione relativa al materiale riproduttivo vegetale e nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002. Anche la sanità delle piante resta in larga misura al di fuori del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, in quanto determinate norme in materia di controlli ufficiali sono state emanate nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>13</sup>.*

*soppresso*

<sup>12</sup> *GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.*

<sup>13</sup> *GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 16

(16) Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali *in settori specifici vanno integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali*. A tal fine il

(16) Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali *dovrebbero essere maggiormente integrate laddove perseguano le medesime finalità in*



regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri atti che attualmente disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici **vanno** abrogati e sostituiti dal presente regolamento.

**relazione alle attività di controllo.** A tal fine il regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri atti che attualmente disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici **dovrebbero essere** abrogati e sostituiti dal presente regolamento.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutta, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema collaudato e specifico di controlli. Il presente regolamento non **deve** quindi applicarsi alla verifica della conformità a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

#### *Emendamento*

(18) Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutta, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema collaudato e specifico di controlli. Il presente regolamento non **dovrebbe** quindi applicarsi alla verifica della conformità a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) **ad eccezione della parte I, titolo II, capo I di tale regolamento.**

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare affida alle autorità competenti degli Stati membri compiti specializzati a fini di tutela della sanità animale, della sanità delle piante e del benessere degli animali, di protezione dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti fitosanitari **e per garantire l'identità e l'alta qualità del materiale riproduttivo vegetale.** Tali compiti costituiscono attività di interesse pubblico che le autorità

#### *Emendamento*

(20) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare affida alle autorità competenti degli Stati membri compiti specializzati, **non ultimo** a fini di tutela della sanità animale, della sanità delle piante e del benessere degli animali, di protezione dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti fitosanitari. Tali compiti costituiscono attività di interesse pubblico che le autorità competenti degli Stati membri devono svolgere al fine di

competenti degli Stati membri devono svolgere al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali e per l'ambiente. Tali attività, che comprendono l'approvazione, la rilevazione, la sorveglianza e il monitoraggio, anche a scopi epidemiologici, dei prodotti, come anche l'eradicazione e il contenimento delle malattie, nonché altri compiti di lotta alle malattie, sono disciplinate dalle stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i controlli ufficiali.

eliminare, contenere o ridurre eventuali rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali e per l'ambiente. Tali attività, che comprendono l'approvazione, la rilevazione, la sorveglianza e il monitoraggio, anche a scopi epidemiologici, dei prodotti, come anche l'eradicazione e il contenimento delle malattie, nonché altri compiti di lotta alle malattie, sono disciplinate dalle stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i controlli ufficiali.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali volti a verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, nonché delle altre attività ufficiali affidate alle autorità degli Stati membri dalla stessa legislazione, gli Stati membri **devono** designare autorità competenti che agiscano nel pubblico interesse, siano adeguatamente finanziate e attrezzate **e offrano garanzie di imparzialità e professionalità. Le autorità competenti sono tenute a garantire la qualità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali.**

#### *Emendamento*

(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali volti a verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, nonché delle altre attività ufficiali affidate alle autorità degli Stati membri dalla stessa legislazione, gli Stati membri **dovrebbero** designare autorità **pubbliche** competenti che agiscano nel pubblico interesse **e garantiscano la qualità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali. È opportuno che l'autorità o le autorità competenti designate** siano adeguatamente finanziate e attrezzate **e che gli Stati membri siano in grado di garantire la loro imparzialità e professionalità assicurandone indipendenza da qualsiasi operatore attivo nella filiera agroalimentare.**

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(24 bis) Gli audit effettuati dalle autorità competenti, o eseguiti su loro richiesta, al**

*fine di garantire il rispetto del presente regolamento possono essere basati su norme internazionali, qualora i requisiti previsti da tali norme corrispondano a quelli di cui al presente regolamento.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Agli operatori *va* riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità competenti *ed essi devono essere informati* di tale diritto.

#### *Emendamento*

(25) Agli operatori *dovrebbe essere* riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità competenti, *le quali dovrebbero informare gli operatori* di tale diritto.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Le autorità competenti *devono* assicurare che il personale responsabile dei controlli ufficiali non divulghi le informazioni coperte dal segreto professionale ottenute durante l'esecuzione di tali controlli. *Se non sussiste un interesse prevalente che giustifichi la divulgazione, il segreto professionale deve comprendere le informazioni tali da porre a rischio gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di audit, nonché la tutela degli interessi commerciali, delle procedure giurisdizionali e dei pareri legali. Il segreto professionale non deve tuttavia impedire alle autorità competenti di divulgare* informazioni fattuali sull'esito *dei controlli ufficiali relativi* a singoli operatori, se all'operatore in questione è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo prima della divulgazione e se tali osservazioni sono state prese in considerazione *o* pubblicate in concomitanza con le

#### *Emendamento*

(26) Le autorità competenti *dovrebbero* assicurare che il personale responsabile dei controlli ufficiali, *fatti salvi gli obblighi di informazione interni*, non divulghi le informazioni coperte dal segreto professionale ottenute durante l'esecuzione di tali controlli. *Laddove si sospetti l'esistenza di rischi per la salute umana o animale ovvero di altre gravi violazioni della legislazione sugli alimenti, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per informare il pubblico, garantendo la proporzionalità delle misure adottate rispetto alla portata della violazione, in particolare nel momento in cui vengono divulgati i nomi dei prodotti o delle aziende interessati.* Informazioni fattuali sull'esito *di un controllo ufficiale relativo* a singoli operatori *possono essere pubblicate* se all'operatore in questione è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo prima della

informazioni divulgate dalle autorità competenti. ***La necessità di rispettare il segreto professionale non deve inoltre pregiudicare l'obbligo di informare il grande pubblico qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che alimenti o mangimi costituiscano un rischio sanitario conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.*** Il presente regolamento non modifica l'obbligo delle autorità competenti di informare il grande pubblico quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che un alimento o un mangime possa costituire un rischio sanitario per l'uomo o gli animali, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002, né il diritto dei singoli alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

divulgazione e se tali osservazioni sono state prese in considerazione ***e al contempo*** pubblicate in concomitanza con le informazioni divulgate dalle autorità competenti. Il presente regolamento non modifica l'obbligo delle autorità competenti di informare il grande pubblico quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che un alimento o un mangime possa costituire un rischio sanitario per l'uomo o gli animali, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002, né il diritto dei singoli alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(29 bis) I controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti da personale esente da conflitti di interesse di qualsivoglia genere e in particolare non impegnato, direttamente o attraverso il coniuge, in attività economiche soggette ai controlli ufficiali previsti.***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 34**

*Testo della Commissione*

(34) Per facilitare l'individuazione dei casi di non conformità e ottimizzare l'adozione di provvedimenti correttivi da parte dell'operatore interessato, i risultati dei controlli ufficiali **vanno** registrati in una relazione, una copia **della quale va** rilasciata all'operatore. Se i controlli ufficiali impongono la presenza continua o regolare del personale delle autorità competenti al fine di monitorare l'attività dell'operatore, non è opportuno redigere una relazione su ogni singola ispezione o visita presso la sede dell'operatore. In tali casi le relazioni **vanno** redatte con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all'operatore di essere regolarmente informati del livello di conformità e di ricevere immediatamente notizia di eventuali carenze individuate.

*Emendamento*

(34) Per facilitare l'individuazione dei casi di non conformità e ottimizzare l'adozione di provvedimenti correttivi da parte dell'operatore interessato, i risultati dei controlli ufficiali **durante i quali sono state riscontrate violazioni delle disposizioni vigenti dovrebbero essere** registrati in una relazione. Una copia **di quest'ultima dovrebbe essere altresì** rilasciata all'operatore. Se i controlli ufficiali impongono la presenza continua o regolare del personale delle autorità competenti al fine di monitorare l'attività dell'operatore, non è opportuno redigere una relazione su ogni singola ispezione o visita presso la sede dell'operatore. In tali casi le relazioni **dovrebbero essere** redatte con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all'operatore di essere regolarmente informati del livello di conformità e di ricevere immediatamente notizia di eventuali carenze individuate. **Onde ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere altresì sufficiente che i risultati dei controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontalieri siano riportati nel documento sanitario comune di entrata.**

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento  
Considerando 54**

*Testo della Commissione*

(54) Gli Stati membri sono tenuti a garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare congruamente di personale e attrezzature le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sebbene la responsabilità principale di assicurare nella loro attività il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricada sugli operatori, il sistema di controlli attuati

*Emendamento*

(54) Gli Stati membri sono tenuti a garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare congruamente di personale e attrezzature le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sebbene la responsabilità principale di assicurare nella loro attività il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricada sugli operatori, il sistema di controlli attuati

dagli operatori stessi a tal fine va integrato, per garantire un'efficace sorveglianza dei mercati nella filiera alimentare, da un apposito sistema dei controlli ufficiali gestito da ciascuno Stato membro. Un tale sistema è intrinsecamente complesso, richiede ingenti risorse e **deve** essere dotato di uno stabile afflusso di risorse per i controlli ufficiali, in misura congrua in qualsiasi momento ai bisogni operativi. Per ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le autorità competenti **devono** riscuotere tariffe a copertura dei costi da esse sostenuti per effettuare i controlli ufficiali su certi operatori, nonché per certe attività per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare impone una registrazione o autorizzazione in conformità alla normativa dell'Unione in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi o alla normativa sulla sanità delle piante **e sul materiale riproduttivo vegetale**. **Vanno** altresì **incassate** tariffe a carico degli operatori per compensare i costi dei controlli ufficiali svolti ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale e i costi dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontaliere.

dagli operatori stessi a tal fine va integrato, per garantire un'efficace sorveglianza dei mercati nella filiera alimentare, da un apposito sistema dei controlli ufficiali gestito da ciascuno Stato membro. Un tale sistema è intrinsecamente complesso, richiede ingenti risorse e **dovrebbe** essere dotato di uno stabile afflusso di risorse per i controlli ufficiali, in misura congrua in qualsiasi momento ai bisogni operativi. Per ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le autorità competenti **dovrebbero poter** riscuotere tariffe **o contributi** a copertura dei costi da esse sostenuti per effettuare i controlli ufficiali su certi operatori, nonché per certe attività per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare impone una registrazione o autorizzazione in conformità alla normativa dell'Unione in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi o alla normativa sulla sanità delle piante. **Dovrebbero essere** altresì **incassati** tariffe **o contributi** a carico degli operatori per compensare i costi dei controlli ufficiali svolti ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale e i costi dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontaliere.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Considerando 60 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(60 bis) L'articolo 32, primo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e l'articolo 21, primo comma, del regolamento (CE) n. 1831/2003 conferiscono, rispettivamente al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli alimenti geneticamente modificati e per i mangimi e al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi nei mangimi, specifici compiti nell'ambito della procedura di autorizzazione di alimenti o mangimi**

*geneticamente modificati o di additivi nei mangimi, in particolare la verifica, la valutazione e la convalida del metodo di rilevamento o di analisi proposto dal richiedente. L'esperienza dimostra che la conoscenza e la competenza nella verifica, la valutazione e la convalida dei metodi nel contesto delle procedure di autorizzazione sono cruciali nell'assicurare un contributo di alto livello e all'avanguardia per quanto riguarda l'efficienza dei controlli ufficiali. I laboratori designati a norma dell'articolo 32, primo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e dell'articolo 21, primo comma, del regolamento (CE) n. 1831/2003 dovrebbero quindi agire come laboratori europei di riferimento dell'Unione europea ai fini del presente regolamento.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 61

#### *Testo della Commissione*

(61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali **sulla produzione e sulla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale**, e in materia di benessere animale, le autorità competenti **devono** avere accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove tecniche e competenze necessarie per la corretta applicazione della pertinente normativa dell'Unione. A tal fine è opportuno che la Commissione possa designare centri di riferimento dell'Unione europea **per il materiale riproduttivo vegetale e** per il benessere degli animali e contare sulla loro assistenza tecnica.

#### *Emendamento*

(61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di benessere animale, le autorità competenti **dovrebbero** avere accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove tecniche e competenze necessarie per la corretta applicazione della pertinente normativa dell'Unione. A tal fine è opportuno che la Commissione possa designare centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali e contare sulla loro assistenza tecnica.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 62

(62) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo la fiducia dei consumatori, **vanno** perseguiti in modo efficiente e coerente i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare che impongono interventi in più di uno Stato membro. È già attivo il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, che permette alle autorità competenti di scambiarsi rapidamente e diffondere informazioni in caso di gravi rischi sanitari diretti o indiretti per l'uomo connessi ad alimenti o mangimi, o di gravi rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente connessi ai mangimi, al fine di consentire l'adozione rapida di misure per contrastare tali rischi. Tale strumento tuttavia, pur consentendo un'azione tempestiva in tutti gli Stati membri interessati per contrastare alcuni gravi rischi nella filiera alimentare, non è in grado di consentire un'efficace assistenza e collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti in modo da garantire che i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera alimentare aventi una dimensione transfrontaliera siano effettivamente perseguiti non solo nello Stato membro in cui il caso di non conformità viene rilevato, ma anche nello Stato membro ove esso ha avuto origine. In particolare, l'assistenza amministrativa e la collaborazione **devono** consentire alle autorità competenti di condividere informazioni, individuare, indagare e agire in maniera efficace e proporzionata per perseguire le violazioni transfrontaliere della legislazione in materia di filiera agroalimentare.

(62) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo la fiducia dei consumatori, **dovrebbero essere** perseguiti in modo efficiente e coerente i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare che impongono interventi in più di uno Stato membro. È già attivo il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, che permette alle autorità competenti di scambiarsi rapidamente e diffondere informazioni in caso di gravi rischi sanitari diretti o indiretti per l'uomo connessi ad alimenti o mangimi, o di gravi rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente connessi ai mangimi, **o in caso di frodi alimentari**, al fine di consentire l'adozione rapida di misure per contrastare tali rischi. Tale strumento tuttavia, pur consentendo un'azione tempestiva in tutti gli Stati membri interessati per contrastare alcuni gravi rischi nella filiera alimentare, non è in grado di consentire un'efficace assistenza e collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti in modo da garantire che i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera alimentare aventi una dimensione transfrontaliera siano effettivamente perseguiti non solo nello Stato membro in cui il caso di non conformità viene rilevato, ma anche nello Stato membro ove esso ha avuto origine. In particolare, l'assistenza amministrativa e la collaborazione **dovrebbero** consentire alle autorità competenti di condividere informazioni, individuare, indagare e agire in maniera efficace e proporzionata per perseguire le violazioni transfrontaliere della legislazione in materia di filiera agroalimentare.



## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 73

#### *Testo della Commissione*

(73) Per poter eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali in modo efficace è importante che le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e, se del caso, gli operatori possano scambiarsi dati e informazioni relativi ai controlli ufficiali o ai loro risultati in maniera rapida ed efficace. Diversi sistemi di informazione sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione e sono gestiti dalla Commissione per elaborare e trattare tali dati e informazioni in tutta l'Unione attraverso strumenti informatici basati su Internet. Un sistema dedicato alla registrazione e al monitoraggio dei risultati dei controlli ufficiali è rappresentato da TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato; esso è attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni su animali e prodotti di origine animale e sui controlli ufficiali in merito<sup>21</sup>. Tale sistema *va* perfezionato in modo da consentirne l'uso per tutte le merci per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare stabilisce specifiche prescrizioni o modalità dei controlli ufficiali. Esistono anche sistemi informatici dedicati per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e con la Commissione in merito ai rischi che possono manifestarsi nella filiera alimentare o ai rischi sanitari per animali e piante. L'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF, l'articolo 20 del regolamento (UE) N. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero, data e titolo e, in una nota a piè di pagina, il riferimento GU del regolamento relativo alla salute degli animali] istituisce un sistema di notifica e

#### *Emendamento*

(73) Per poter eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali in modo efficace è importante che le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e, se del caso, gli operatori possano scambiarsi dati e informazioni relativi ai controlli ufficiali o ai loro risultati in maniera rapida ed efficace. Diversi sistemi di informazione sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione e sono gestiti dalla Commissione per elaborare e trattare tali dati e informazioni in tutta l'Unione attraverso strumenti informatici basati su Internet. Un sistema dedicato alla registrazione e al monitoraggio dei risultati dei controlli ufficiali è rappresentato da TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato; esso è attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni su animali e prodotti di origine animale e sui controlli ufficiali in merito<sup>21</sup>. Tale sistema *andrebbe* perfezionato *e adattato* in modo da consentirne l'uso per tutte le merci per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare stabilisce specifiche prescrizioni o modalità dei controlli ufficiali. Esistono anche sistemi informatici dedicati per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e con la Commissione in merito ai rischi che possono manifestarsi nella filiera alimentare o ai rischi sanitari per animali e piante. L'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF, l'articolo 20 del regolamento (UE) N. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero, data e titolo e, in una nota a piè di pagina, il riferimento GU del regolamento relativo alla salute degli

comunicazione sulle misure di lotta alle malattie elencate, e l'articolo 97 del regolamento (UE) N. XXX/XXXX XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero, data e titolo e, in una nota a piè di pagina, il riferimento GU del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] mette in opera un sistema di notifica della presenza di organismi nocivi e dei casi di non conformità. Tutti i suddetti sistemi **devono** interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementando l'efficienza.

---

<sup>21</sup> GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 74 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

animali] istituisce un sistema di notifica e comunicazione sulle misure di lotta alle malattie elencate **e alle frodi alimentari**, e l'articolo 97 del regolamento (UE) N. XXX/XXXX XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero, data e titolo e, in una nota a piè di pagina, il riferimento GU del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] mette in opera un sistema di notifica della presenza di organismi nocivi e dei casi di non conformità. Tutti i suddetti sistemi **dovrebbero** interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementando l'efficienza.

---

<sup>21</sup> GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

*Emendamento*

***(74 bis) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi dei controlli nonché di consentire all'UE e ai suoi Stati membri di comunicare efficacemente su supporto elettronico nelle relazioni commerciali con i paesi terzi, è necessario che in caso di scambio di certificati elettronici o altri dati elettronici la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, oltre a utilizzare un linguaggio standardizzato a livello internazionale nonché una struttura dei messaggi e protocolli di scambio basati sugli orientamenti per la certificazione elettronica negli schemi XML (Extensible Markup Language) standardizzati del W3C (World Wide Web Consortium), garantiscano meccanismi di scambio tra le autorità competenti che siano sicuri, come previsto dal Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 77**

##### *Testo della Commissione*

(77) Le infrazioni **vanno** punite con sanzioni a livello nazionale efficaci, dissuasive e proporzionate in tutta l'Unione. Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali risultino sufficientemente dissuasive, esse **vanno** fissate a un livello **tale da controbilanciare il** vantaggio economico perseguito dall'autore attraverso la violazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad applicare adeguate sanzioni penali e/o amministrative nei casi in cui gli operatori rifiutino di collaborare durante un controllo ufficiale.

##### *Emendamento*

(77) Le infrazioni **dovrebbero essere** punite con sanzioni a livello nazionale efficaci, dissuasive e proporzionate in tutta l'Unione. Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali risultino sufficientemente dissuasive, esse **dovrebbero essere** fissate a un livello **almeno doppio rispetto al** vantaggio economico perseguito dall'autore attraverso la violazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad applicare adeguate sanzioni penali e/o amministrative nei casi in cui gli operatori rifiutino di collaborare durante un controllo ufficiale.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 77 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(77 bis) È opportuno tenere conto delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno sviluppati, e sostenerli nell'organizzazione dei controlli ufficiali, onde consentire loro di soddisfare le condizioni per l'importazione di animali e merci nell'UE.**

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 78**

##### *Testo della Commissione*

(78) Il presente regolamento riguarda

##### *Emendamento*

(78) Il presente regolamento riguarda

settori già interessati da alcuni atti attualmente in vigore. Al fine di evitare duplicazioni e di istituire un quadro normativo coerente, gli atti indicati in appresso **vanno** abrogati e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento: direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica<sup>23</sup>; direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>24</sup>; direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>25</sup>; direttiva 91/496/CEE del Consiglio; decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE **e della decisione 90/424/CEE**, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE<sup>26</sup>; direttiva 96/23/CE del Consiglio; direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale<sup>27</sup>; direttiva 97/78/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 882/2004; **e Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano**<sup>28</sup>.

<sup>23</sup> GU L 351 del 21.12.1989, pag. 34.

<sup>24</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>25</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

settori già interessati da alcuni atti attualmente in vigore. Al fine di evitare duplicazioni e di istituire un quadro normativo coerente, gli atti indicati in appresso **dovrebbero essere** abrogati e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento: direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica<sup>23</sup>; direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>24</sup>; direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>25</sup>; direttiva 91/496/CEE del Consiglio; decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE<sup>26</sup>; direttiva 96/23/CE del Consiglio; direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale<sup>27</sup>; direttiva 97/78/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 882/2004.

<sup>23</sup> GU L 351 del 21.12.1989, pag. 34.

<sup>24</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>25</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>26</sup> GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

<sup>27</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

<sup>28</sup> **GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.**

<sup>26</sup> GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

<sup>27</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 79

#### *Testo della Commissione*

(79) Per assicurare coerenza normativa **vanno** apportate modifiche anche ai seguenti atti: regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>29</sup>; regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97<sup>30</sup>; regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>31</sup>; regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>32</sup>; **regolamento (CE) n. 1069/2009**; regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento<sup>33</sup>; regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/11/CEE e 91/414/CEE<sup>34</sup>; regolamento (UE) n. 1151/2012 del

#### *Emendamento*

(79) Per assicurare coerenza normativa **dovrebbero essere** apportate modifiche anche ai seguenti atti: regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>29</sup>; regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97<sup>30</sup>; regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>31</sup>; regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>32</sup>; regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento<sup>33</sup>; regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/11/CEE e 91/414/CEE<sup>34</sup>; regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari<sup>35</sup>; direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti<sup>36</sup>; direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole<sup>37</sup>; regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<sup>38</sup>; regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>39</sup>; direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne<sup>40</sup>; direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli<sup>41</sup>; direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini<sup>42</sup>; direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi<sup>43</sup>.

<sup>29</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>30</sup> GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

<sup>31</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>32</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>33</sup> GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

<sup>34</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>35</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>36</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

<sup>37</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

<sup>38</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>39</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>40</sup> GU L 812 del 12.7.2007, pag. 19.

novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari<sup>35</sup>; direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti<sup>36</sup>; direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole<sup>37</sup>; regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<sup>38</sup>; regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>39</sup>; direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne<sup>40</sup>; direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli<sup>41</sup>; direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini<sup>42</sup>; direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi<sup>43</sup>.

<sup>29</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>30</sup> GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

<sup>31</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>32</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>33</sup> GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

<sup>34</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>35</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>36</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

<sup>37</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

<sup>38</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>39</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>40</sup> GU L 812 del 12.7.2007, pag. 19.

<sup>41</sup> GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7.

<sup>42</sup> GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.

<sup>43</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

<sup>41</sup> GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7.

<sup>42</sup> GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.

<sup>43</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui appresso, a prescindere dal fatto che essa sia stata emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della legislazione dell'Unione ***nei settori indicati***:

a) che disciplina gli alimenti *e* la sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

b) che disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il loro impiego confinato;

c) che disciplina i mangimi e la sicurezza dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori;

d) che stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale;

e) finalizzata a prevenire e ridurre al minimo i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

f) che stabilisce le prescrizioni in materia

##### *Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui appresso, a prescindere dal fatto che essa sia stata emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della legislazione dell'Unione:

a) che disciplina gli alimenti, la sicurezza alimentare, ***la qualità e la salubrità degli alimenti*** in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

b) che disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

c) che disciplina i mangimi e la sicurezza dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare ***la salute***, gli interessi e l'informazione dei consumatori;

d) che stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale;

e) finalizzata a prevenire e ridurre al minimo i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

f) che stabilisce le prescrizioni in materia

di benessere degli animali;

g) concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

***h) concernente la produzione al fine di immissione in commercio, e l'immissione in commercio stessa, di materiale riproduttivo vegetale;***

i) che stabilisce le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

j) che disciplina la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

k) concernente l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

di benessere degli animali;

g) concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

i) che stabilisce le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

j) che disciplina la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

k) concernente l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) che mira a prevenire e a ridurre al minimo la resistenza antimicrobica negli animali e negli esseri umani nonché nell'ambiente;***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***k bis) che stabilisce le norme per il controllo di determinate sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale.***



## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1234/2007;

##### *Emendamento*

a) a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ***in settori diversi da quelli di cui alla parte II, titolo II, capo I di tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette vinicole;***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) a quanto prescritto dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.***

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 -punto 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

1. "controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo ***eseguita*** dalle autorità competenti per la verifica della conformità:

1. "controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo, ***incluso il controllo dei requisiti applicabili ad animali e merci provenienti da paesi terzi e destinati all'esportazione verso paesi terzi, eseguito*** dalle autorità competenti per la verifica della conformità:

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 –paragrafo 1 - punto 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al fine di garantire l'applicazione della normativa stessa;

*Emendamento*

b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **ad eccezione della lettera g)**, al fine di garantire l'applicazione della normativa stessa.

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 5 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili **di organizzare** controlli ufficiali e altre attività ufficiali, **in conformità** al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

*Emendamento*

a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili **dell'organizzazione e dell'attuazione di** controlli ufficiali e altre attività ufficiali, **quali ad esempio il rilascio di certificati o attestati, la nomina di laboratori, lo scambio di informazioni nel quadro della collaborazione fra autorità e la decisione in merito alle misure da adottare per porre rimedio alle non conformità** al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 6**

*Testo della Commissione*

6. "animali": animali **così come** definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali];

*Emendamento*

6. "animali": animali **quali** definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali] **ad eccezione degli "animali da compagnia"**;

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1- punto 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**14. "materiale riproduttivo vegetale": materiale riproduttivo vegetale così come definito all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale ];**

**soppresso**

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 -punto 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

15. "prodotti fitosanitari": prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

15. "prodotti fitosanitari": **i** prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; **ai fini del presente regolamento per "prodotti fitosanitari" si intendono anche le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le altre sostanze o i preparati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento.**

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**16. "specie esotica": una specie, sottospecie o taxon inferiore, introdotta al di fuori della sua zona di distribuzione naturale passata o presente, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali specie, nonché qualsiasi ibrido, varietà o razza, in grado di sopravvivere e successivamente riprodursi;**

**soppresso**

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 25

##### *Testo della Commissione*

25. "attestato ufficiale": qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato ***dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato*** dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità ad una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

##### *Emendamento*

25. "attestato ufficiale": qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità ad una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1- punto 28 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) delle attività sotto il controllo degli operatori che rientrano nel campo di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto, delle sostanze *e* dei materiali utilizzati per svolgere tali attività;

##### *Emendamento*

b) delle attività sotto il controllo degli operatori che rientrano nel campo di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto, delle sostanze, dei materiali, ***dei prodotti fitosanitari e delle misure precauzionali*** utilizzati per svolgere tali attività;

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1- punto 28 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) della documentazione di cui alle lettere a), b) e c);***

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 29

*Testo della Commissione*

29. "posto di controllo frontaliero": un **luogo**, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per effettuare i controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1;

*Emendamento*

29. "posto di controllo frontaliero": un **posto di ispezione**, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per effettuare i controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1;

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 30**

*Testo della Commissione*

30. "audit": un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi;

*Emendamento*

30. *Non concerne la versione italiana. Modifica linguistica alle versioni tedesca e spagnola.*

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 - comma 32 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

32. "veterinario ufficiale": un veterinario designato dalle autorità competenti e adeguatamente qualificato a svolgere i controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità:

*Emendamento*

32. *Non concerne la versione italiana*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 38**

*Testo della Commissione*

38. "organismo delegato": una terza parte alla quale le autorità competenti hanno delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali;

*Emendamento*

38. "organismo delegato": una terza parte **indipendente** alla quale le autorità competenti hanno delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali e **altre attività ufficiali**.

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 39

##### *Testo della Commissione*

39. "autorità di controllo competente per *i prodotti biologici*": un organismo pubblico di uno Stato membro cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione *all'applicazione* del regolamento (CE) n. 834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;

##### *Emendamento*

39. "autorità di controllo competente per *la produzione biologica*": un organismo pubblico di uno Stato membro cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze *in materia di ispezioni e certificazione nel settore della produzione biologica*, in relazione *a quanto stabilito* dal regolamento (CE) n. 834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 44 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

44. per "equivalenza" o "equivalenti" si intendono:

##### *Emendamento*

44. per "equivalenza" o "equivalenti" si intendono *sistemi che sono generalmente uguali e raggiungono gli stessi obiettivi*;

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 44 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

*a) la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi;*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 44 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

*b) sistemi o misure diversi in grado di*

##### *Emendamento*

*soppresso*

*raggiungere gli stessi obiettivi;*

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 -punto 49**

###### *Testo della Commissione*

49. "operazione di trasbordo": lo spostamento di merci **soggette** a controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che arrivano via mare o per via aerea da un paese terzo a mezzo nave o aeromobile e sono trasportate in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio;

###### *Emendamento*

49. "operazione di trasbordo": lo spostamento di merci **o animali soggetti** a controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che arrivano via mare o per via aerea da un paese terzo a mezzo nave o aeromobile e sono trasportate in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio;

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – punto 53**

###### *Testo della Commissione*

53. "blocco ufficiale": la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori sotto il controllo delle autorità competenti;

###### *Emendamento*

53. "blocco ufficiale": la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori **secondo le istruzioni** e sotto il controllo delle autorità competenti;

#### **Emendamento 50**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – punto 57 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**57 bis. "assistente specializzato ufficiale": persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, allegato III bis, ad assumere tale funzione, nominata dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e la responsabilità di un veterinario ufficiale.**

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri **designano le** autorità competenti **a cui essi conferiscono la responsabilità** di effettuare controlli ufficiali **e altre attività ufficiali**.

##### *Emendamento*

1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri **dispongono di una o più** autorità competenti **responsabili** di **pianificare, organizzare e, se del caso, di** effettuare controlli ufficiali.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Se uno Stato membro **conferisce la responsabilità di effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a** più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate **in virtù di tale designazione** a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali **o di altre attività ufficiali** ad altre autorità pubbliche, **lo Stato membro:**

##### *Emendamento*

2. Se uno Stato membro **dispone di** più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali ad altre autorità pubbliche, **si garantisce che:**

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) **istituisce** procedure per garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio;

##### *Emendamento*

a) **siano istituite** procedure per garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio;



## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) *designa* un'autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in *tale settore*.

##### *Emendamento*

b) *sia designata* un'autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in *ognuno dei settori definiti dallo Stato membro, in modo da coprire tutti i settori contemplati all'articolo 1, paragrafo 2*.

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto j), possono affidare compiti specifici in materia di controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo preposte *ai prodotti biologici*. In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.

##### *Emendamento*

3. Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto j), possono affidare compiti specifici in materia di controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo preposte *alla produzione biologica*. In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 la responsabilità di effettuare controlli per la verifica della conformità a normative diverse da quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o della relativa applicazione, *e anche in materia di norme che disciplinano eventuali rischi specifici dovuti alla presenza nell'Unione di specie*

##### *Emendamento*

5. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 la responsabilità di effettuare controlli per la verifica della conformità a normative diverse da quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o della relativa applicazione.

*esotiche.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, in quali modi le informazioni di cui al paragrafo 4 vanno messe a disposizione del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, in quali modi le informazioni di cui al paragrafo 4 vanno messe a disposizione del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. ***I modi nei quali le informazioni di cui al paragrafo 4 vanno messe a disposizione del pubblico comprendono in ogni caso la pubblicazione su Internet.***

## Emendamenti 58 e 341

### Proposta di regolamento Articolo 4

#### *Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti:
- a) dispongono di procedure e soluzioni atte a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
  - b) dispongono di soluzioni atte a garantire l'imparzialità, la qualità *e* la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli;
  - c) dispongono di soluzioni atte a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali non presenti alcun conflitto di interessi;

#### *Emendamento*

1. Le autorità competenti:
- a) dispongono di procedure e soluzioni atte a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
  - b) dispongono di soluzioni atte a garantire l'imparzialità, ***l'indipendenza***, la qualità, la coerenza ***e l'uniformità degli obiettivi*** dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli; ***non sono in alcun modo connesse all'operatore soggetto ai controlli o dipendenti da quest'ultimo;***
  - c) dispongono di soluzioni atte a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali ***sia imparziale***, non presenti alcun conflitto di interessi ***e non abbia alcun legame improprio grazie al quale realizza un profitto economico o che possa pregiudicare la sua imparzialità;***

- d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
- e) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;
- f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;
- g) sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;
- i) dispongono di piani di emergenza e sono preparate a gestire questi piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

- a)** riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
- b)** si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso,

- d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
- e) dispongono di un numero sufficiente di addetti **indipendenti**, adeguatamente qualificati ed esperti (**riguardo ai requisiti di controllo di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2**) per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività in modo **completo**, efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;
- f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;
- g) sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;
- i) dispongono di piani di emergenza e sono preparate a gestire questi piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

**-a) è costituito da funzionari assunti dalle autorità competenti o da un organismo pubblico indipendente delegato dall'autorità competente a effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali;**

- a)** riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
- b)** si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso,

ulteriore formazione su base regolare;

c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento.

Le autorità competenti elaborano e attuano programmi di formazione al fine di garantire che il personale che esegue controlli ufficiali e attività ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).

***3. Al fine di garantire che il personale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2, possieda le necessarie qualifiche, competenze e conoscenze, alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati relativi alle norme materia di qualifiche specifiche e di formazione di tale personale, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.***

4. Se tra *i servizi* di un'autorità competente esiste più di un'unità preposta ad eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, vanno garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità.

ulteriore formazione su base regolare;

c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento.

Le autorità competenti elaborano e attuano programmi di formazione al fine di garantire che il personale che esegue controlli ufficiali e attività ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).

4. Se tra ***le attività*** di un'autorità competente esiste più di un'unità preposta ad eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, vanno garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità.

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Su richiesta, le autorità competenti mettono a disposizione della Commissione i risultati degli audit di cui al paragrafo 1.

#### *Emendamento*

2. Su richiesta ***motivata***, le autorità competenti mettono a disposizione della Commissione i risultati degli audit di cui al paragrafo 1.

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7

##### *Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti impongono al proprio personale di non divulgare, **fatto salvo il paragrafo 2**, le informazioni, tutelate per la loro stessa natura dal segreto professionale, ottenute nell'adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

2. Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione, le informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

- a) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
- b) alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;
- c) **alla tutela delle** procedure giurisdizionali e **della** consulenza giuridica.

3. I paragrafi 1 e 2 **non impediscono alle** autorità competenti **di pubblicare o rendere** altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei

##### *Emendamento*

1. Le autorità competenti impongono al proprio personale di non divulgare, **al di fuori dell'autorità competente**, le informazioni, tutelate per la loro stessa natura dal segreto professionale, ottenute nell'adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

2. Salvo nel caso in cui esista un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione, **o la divulgazione sia prescritta da un altro atto legislativo dell'Unione**, le informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

- a) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
- b) alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;
- c) **alle** procedure giurisdizionali **in corso e alla** consulenza legale,

**c bis) al processo decisionale delle autorità competenti.**

**2 bis. Le autorità competenti, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, tengono conto tra l'altro dei seguenti elementi:**

**a) i possibili rischi per la salute umana, degli animali o delle piante o per l'ambiente;**

**b) la natura, la gravità e la portata di tali rischi, al fine di garantire che la divulgazione sia proporzionata alla situazione;**

3. **fatti salvi** i paragrafi 1 e 2, le autorità competenti **pubblicano o rendono** altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei

controlli ufficiali su singoli operatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione;

b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.

controlli ufficiali su singoli operatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione;

b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate **contemporaneamente** e unitamente a tali osservazioni.

**3 bis. Le autorità competenti garantiscono che le eventuali informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico a norma del presente articolo siano esatte e, qualora si dimostrino inesatte, provvedono a rettificarle.**

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali su **tutti gli operatori** in misura proporzionata al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:

##### *Emendamento*

1. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali su **tutte le imprese** in misura proporzionata al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

##### *Testo della Commissione*

ii) alle attività sotto il controllo degli operatori;

##### *Emendamento*

ii) alle attività **e alle misure precauzionali** sotto il controllo degli operatori;

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

## Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

### *Testo della Commissione*

iv) all'impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza degli alimenti *e dei* mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante *o sull'identità e sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale* o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

### *Emendamento*

iv) all'impiego di prodotti, processi, materiali, **additivi per mangimi** o sostanze che possono influire sulla sicurezza **e sulla salubrità** degli alimenti, **sulla sicurezza** mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***iv bis) alla possibilità che i consumatori siano ingannati riguardo alla natura, alla qualità o al contenuto di un prodotto e/o alla possibilità che i consumatori subiscano perdite finanziarie per avere ricevuto informazioni ingannevoli dall'operatore;***

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***iv bis) ai requisiti di processo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j);***

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

b) dei precedenti **degli operatori** in merito ai risultati dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla

b) dei precedenti **dell'impresa** in merito ai risultati dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa

normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

##### *Emendamento*

c) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. ***Il trasferimento di informazioni su tali controlli effettuati dagli operatori stessi viene utilizzato nella massima misura possibile, in modo da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori;***

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) delle aspettative dei consumatori riguardo alla natura, qualità e composizione degli alimenti e dei beni;***

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***d bis) di regimi di certificazione di qualità privati attuati dagli operatori, certificati e verificati da organismi di certificazione indipendenti e riconosciuti.***

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2**



*Testo della Commissione*

2. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali con frequenza adeguata per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 1, di informazioni in merito a tali possibili violazioni intenzionali condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.

*Emendamento*

2. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali con frequenza adeguata per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **per verificare il rispetto dei requisiti e dei criteri di processo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j)**, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 1, di informazioni in merito a tali possibili violazioni intenzionali condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo alla definizione di una frequenza minima uniforme per effettuare i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. Ove necessario, tale frequenza minima, basata sul rischio, è stabilita in modo differenziato per ciascun prodotto, processo o attività soggetta a controlli ufficiali a norma del presente regolamento.**

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) sia necessaria una notifica preventiva dell'operatore;**

**soppresso**

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) l'operatore abbia richiesto tali controlli ufficiali.

#### *Emendamento*

b) l'operatore abbia richiesto tali controlli ufficiali. ***I controlli annunciati non possono sostituire i controlli standard senza preavviso.***

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) sono effettuati audit per la verifica dei requisiti a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori.

#### *Emendamento*

5. I controlli ufficiali vengono effettuati, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo ***necessario*** gli oneri ***amministrativi e le limitazioni delle attività operative*** per gli operatori, ***ma senza influire negativamente sulla qualità del controllo. A tal fine, laddove lo stesso operatore è sottoposto nello stesso periodo a differenti controlli ufficiali, l'autorità competente provvede ad aggregarli. Qualora siano applicati agli operatori diversi controlli ufficiali, gli Stati membri assicurano un approccio coordinato con l'obiettivo di coniugare le misure di controllo esistenti.***

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. Entro i limiti di quanto **strettamente** necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione **possono chiedere** agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci.

##### *Emendamento*

7. Entro i limiti di quanto necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione **chiedono** agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci.

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – titolo

##### *Testo della Commissione*

Persone, processi **e** attività soggetti a controlli ufficiali

##### *Emendamento*

Persone, processi, attività **nonché metodi e tecniche** soggetti a controlli ufficiali

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

##### *Emendamento*

a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, **della commercializzazione e** della distribuzione;

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) su sostanze, materiali o oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche degli animali e delle merci in tutte le fasi della produzione, della

##### *Emendamento*

b) su sostanze, materiali o **altri** oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche **o la salute** degli animali e delle merci in tutte le fasi della produzione,

trasformazione e della distribuzione;

della trasformazione e della distribuzione;

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) sugli operatori, sulle attività e sulle operazioni sotto il loro controllo, sui loro locali e sui processi impiegati, sul magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo delle merci e sulla detenzione degli animali.

##### *Emendamento*

c) sugli operatori, sulle attività e sulle operazioni sotto il loro controllo, sui loro locali, ***sui terreni, sulle coltivazioni*** e sui processi impiegati, sul magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo delle merci e sulla detenzione degli animali;

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) su qualsiasi documento, anche in formato elettronico, relativo all'attività svolta o alle operazioni effettuate, compreso il trasporto.***

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Esse garantiscono inoltre la regolare e ***tempestiva*** pubblicazione di informazioni concernenti:

- a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
- b) il tipo e il numero dei casi di non

1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Esse garantiscono inoltre la pubblicazione a cadenza regolare, ***almeno annuale***, di informazioni concernenti:

- a) il tipo, il numero e i risultati ***finali*** dei controlli ufficiali;
- b) il tipo e il numero dei casi di non

conformità rilevati;

c) *i* casi in cui le autorità competenti hanno adottato i provvedimenti di cui all'articolo 135;

d) *i* casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 136.

conformità rilevati;

c) ***il tipo e il numero dei*** casi in cui le autorità competenti hanno adottato i provvedimenti di cui all'articolo 135;

d) ***il tipo e il numero dei*** casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 136.

### Emendamento 83

#### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Per garantire l'applicazione uniforme di quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione e aggiorna ove necessario il formato per la pubblicazione delle informazioni di cui al suddetto paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

2. Per garantire l'applicazione uniforme di quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ***fornisce agli Stati membri adeguati documenti orientativi, tra cui la proposta di un formato standard per la comunicazione, che in ogni caso deve prevedere anche la pubblicazione su Internet.***

### Emendamento 84

#### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Le autorità competenti sono autorizzate a pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati ***dei*** controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici;

b) esistono procedure atte a garantire la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

##### *Emendamento*

3. Le autorità competenti sono autorizzate a pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati ***degli ultimi quattro*** controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici;

b) esistono procedure atte a garantire la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

***b bis) in caso di esito negativo, vengono effettuati controlli successivi a breve distanza di tempo.***

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Al fine di consentire la comparabilità dei sistemi di attribuzione del rating tra gli Stati membri, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati e in consultazione con i soggetti interessati, orientamenti per la definizione di criteri obiettivi che saranno messi a disposizione degli Stati membri, i quali potranno applicarli su base volontaria.**

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Relazioni sui controlli ufficiali

**Raccolta e stesura di** relazioni sui controlli ufficiali

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 - comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le autorità competenti **elaborano relazioni** su tutti i controlli ufficiali da esse effettuati.

Le autorità competenti **conservano la documentazione di** tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. **Esse elaborano relazioni sui controlli effettuati, nell'ambito dei quali sia stata constatata una violazione del presente regolamento o delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.**

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. I risultati dei controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontaliere sono documentati, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), nel documento sanitario comune di entrata.**

#### **Emendamento 89**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I controlli ufficiali comprendono, **a seconda dei casi**:

2. I controlli ufficiali comprendono:

#### **Emendamento 90**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ii bis) di materiali destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;**

#### **Emendamento 91**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) l'esame di documenti e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

e) l'esame di documenti, **documentazione scritta di tracciabilità** e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

#### **Emendamento 326**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

**2 bis. Norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali tengono sempre conto non solo dei potenziali rischi per la salute, ma anche delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti e il rischio di pratiche fraudolente.**

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti l'accesso:

*Emendamento*

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti **e al personale degli organismi delegati, in caso di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali secondo quanto stabilito dall'articolo 25, l'accesso:**

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni **pertinenti**.

*Emendamento*

d) ai propri documenti **pertinenti** e a tutte le altre informazioni, **compresi i risultati di possibili prove in proprio, che siano pertinenti ai fini dell'esecuzione di tali controlli o attività nonché agli elementi oggetto di controllo menzionati all'articolo 13, paragrafo 2. Ogni operatore deve poter indicare almeno ciascun operatore da cui è rifornito e ciascun operatore che rifornisce.**



## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti nell'adempimento dei suoi compiti.

#### *Emendamento*

2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti **e degli organismi delegati, secondo quanto stabilito dall'articolo 25,** nell'adempimento dei suoi compiti **di controllo. Gli operatori mettono gratuitamente a disposizione delle autorità competenti una quantità di campioni sufficiente.**

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) rende disponibili tutte le informazioni concernenti la partita su supporto cartaceo o elettronico.

#### *Emendamento*

b) rende disponibili **senza indugio** tutte le informazioni **richieste** concernenti la partita su supporto cartaceo o elettronico.

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) le modalità di accesso da parte delle autorità competenti ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b);

#### *Emendamento*

a) le modalità di accesso da parte delle autorità competenti **e degli organismi delegati, secondo quanto stabilito dall'articolo 25,** ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b);

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento Articolo 15

#### *Testo della Commissione*

1. I controlli ufficiali **sulla** produzione delle carni comprendono:

- a) la verifica, eseguita da un veterinario ufficiale o sotto la **sua** responsabilità, **della salute e del benessere degli animali prima della macellazione;**
- b) controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale o sotto la **sua** responsabilità presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:

#### *Emendamento*

**-1. I controlli ufficiali effettuati per verificare il rispetto delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in relazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano comprendono sempre la verifica della conformità ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 1069/2009, a seconda dei casi, e almeno di quanto segue, ove opportuno:**

- a) concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;**
- b) igiene personale;**
- c) procedure basate sull'HACCP;**
- d) procedure dei propri controlli;**
- e) verifica del rispetto dei requisiti applicabili da parte del personale;**
- f) verifica dei dati dell'operatore e dei documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce dallo stabilimento;**
- g) valutazione di eventuali prove della presenza di pratiche fraudolente;**

1. I controlli ufficiali **di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione alla** produzione delle carni comprendono:

- a) la verifica, eseguita da un veterinario ufficiale o **da un assistente specializzato ufficiale operante** sotto la responsabilità **di un veterinario ufficiale;**
- b) controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale o **da un assistente specializzato ufficiale operante** sotto la responsabilità **di un veterinario ufficiale** presso macelli, laboratori di sezionamento **e trasformazione** e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, per verificare

- i) igiene della produzione delle carni;
- ii) presenza di residui di medicinali veterinari nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- iii) trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio;
- iv) salute e benessere degli animali.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme specifiche per l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e norme sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti intesi a verificare la conformità a quanto prescritto al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), nonché indicanti gli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:

la conformità a quanto prescritto in materia di:

- i) igiene della produzione delle carni;
- ii) presenza di residui di medicinali veterinari nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- iii) trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio;
- iv) salute e benessere degli animali.

***1 bis. Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 2:***

***a) almeno un veterinario ufficiale è presente durante l'ispezione ante-mortem e post-mortem oppure, nel caso di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, durante l'ispezione post-mortem;***

***b) un veterinario ufficiale o un assistente specializzato ufficiale è presente nei laboratori di sezionamento durante la lavorazione della carne con una frequenza adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento.***

***1 ter. In seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, il veterinario ufficiale o un altro soggetto sotto la sua responsabilità adotta provvedimenti e misure conformemente all'articolo 135 in relazione agli animali, al loro benessere e alla destinazione della carne.***

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo a norme specifiche per l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e norme sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti intesi a verificare la conformità a quanto prescritto al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), nonché indicanti i provvedimenti che le autorità competenti sono tenute ad adottare in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quanto prescritto dal paragrafo 1 e dagli articoli 4, 8, 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dagli articoli 11, 12, 13, dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 36;

b) le prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi relativi ad ogni prodotto di origine animale e dei diversi trattamenti cui esso è sottoposto;

c) in quali casi e a quali condizioni il personale dei macelli **può essere coinvolto nei controlli ufficiali** e l'elaborazione e l'esecuzione di prove per valutarne le prestazioni;

d) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;

e) i criteri per determinare **in quali casi**, in base all'analisi dei rischi, **non è obbligatoria la presenza del** veterinario ufficiale nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina **durante i controlli ufficiali** di cui al paragrafo 1.

Qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in presenza di rischi che non possono essere gestiti in maniera efficace senza specifiche comuni sui controlli ufficiali o sugli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali, agli atti

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quanto prescritto dal paragrafo 1 e dagli articoli 4, 8, 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dagli articoli 11, 12, 13, dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 36;

b) le prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi relativi ad ogni prodotto di origine animale e dei diversi trattamenti cui esso è sottoposto;

c) in quali casi e a quali condizioni il personale dei macelli, **adeguatamente qualificato e formato, nonché impiegato sotto il controllo del veterinario ufficiale in un'unità separata e indipendente dalle unità di produzione dello stabilimento, può coadiuvare il veterinario ufficiale nello svolgimento dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 in relazione alla produzioni di carni di pollame e di lagomorfi**, e l'elaborazione e l'esecuzione di prove per valutarne le prestazioni;

d) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;

e) i criteri per determinare, in base all'analisi dei rischi, **le condizioni e la frequenza dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che il** veterinario ufficiale **deve effettuare** nei macelli **dalla capacità limitata** e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, **nel rispetto dei requisiti minimi** di cui al paragrafo 1 **bis, lettera a).**

Qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in presenza di rischi che non possono essere gestiti in maniera efficace senza specifiche comuni sui controlli ufficiali o sugli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali, agli atti

delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 140.

3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione:

a) l'esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare nell'applicare le procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup>;

b) i progressi scientifici e tecnologici;

**c) le aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti e i cambiamenti nei modelli di consumo degli alimenti;**

d) i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali connessi con la carne e con gli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

4. Compatibilmente con il conseguimento dell'obiettivo di tutelare la sanità umana e animale perseguito dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione anche i seguenti elementi:

a) la necessità di **rendere agevole l'applicazione degli** atti delegati **nelle** piccole imprese;

b) la necessità di permettere che si continuino ad utilizzare metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione o della distribuzione degli alimenti; o

c) le esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 140.

3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione:

a) l'esperienza acquisita **dalle autorità competenti e** dagli operatori del settore alimentare nell'applicare le procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup>;

b) i progressi scientifici e tecnologici;

d) i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali connessi con la carne e con gli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

**d bis) la valutazione di eventuali prove della presenza di pratiche fraudolente;**

4. Compatibilmente con il conseguimento dell'obiettivo di tutelare la sanità umana e animale perseguito dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione anche i seguenti elementi:

a) la necessità di **commisurare gli** atti delegati **alla natura e alla dimensione delle** piccole imprese **per dimostrare un'applicazione efficace;**

b) la necessità di permettere che si continuino ad utilizzare metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione o della distribuzione degli alimenti; o

c) le esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

## Emendamento 327

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***ex articolo 139 atti delegati*** recanti norme sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in merito a determinate sostanze il cui impiego su colture o in animali, o per produrre o trasformare alimenti o mangimi, possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi, e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali ***atti delegati*** prendono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire l'uso di tali sostanze in violazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e stabiliscono:

##### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***proposte legislative*** recanti norme sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in merito a determinate sostanze il cui impiego su colture o in animali, o per produrre o trasformare alimenti o mangimi, possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi, e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali ***proposte legislative*** prendono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire l'uso di tali sostanze in violazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e stabiliscono:

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – titolo

##### *Testo della Commissione*

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, ***sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati***

##### *Emendamento*

Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale ***e*** materiale germinale

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – comma -1 (nuovo)

***I controlli ufficiali in merito agli animali comprendono:***

***- la verifica dei provvedimenti per la protezione contro i pericoli biologici e chimici per la salute umana e animale;***

***- la verifica dei provvedimenti per la tutela del benessere degli animali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18;***

***- la verifica dei provvedimenti per la lotta contro le malattie e la loro eradicazione.***

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***ex articolo 139 atti delegati*** recanti norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali ***atti delegati*** tengono conto dei rischi di ordine sanitario per gli animali derivanti da animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, ***e dei rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e da prodotti derivati*** e stabiliscono:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***proposte legislative*** recanti norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali ***proposte legislative*** tengono conto dei rischi di ordine sanitario per gli animali derivanti da animali, prodotti di origine animale e materiale germinale e stabiliscono:

## Emendamento 101

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui **agli articoli 4, 8, 9**, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 12, **13**, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, **e all'articolo 36**;

*Emendamento*

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11 **e 12 nonché** all'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. **I** controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto comprendono:

*Emendamento*

1. **Oltre alla verifica della conformità con le norme generali in materia di controlli ufficiali di cui all'articolo 8**, i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto comprendono:

**Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c – punto i**

*Testo della Commissione*

i) controlli ufficiali dell'idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto;

*Emendamento*

i) controlli ufficiali dell'idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, **al fine di verificare la conformità con l'allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/1005**;

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili e siano in possesso di valide autorizzazioni del

*Emendamento*

ii) controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili, **ivi compresa la Convenzione europea sulla protezione**



trasportatore e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani;

*degli animali nei trasporti internazionali, e siano in possesso di valide autorizzazioni del trasportatore e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani;*

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii bis) in seguito ai controlli ufficiali di cui alla lettera c), punto i) del presente paragrafo, se le autorità competenti ritengono che gli animali non sono idonei al trasporto, questi dovranno essere scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare, ricorrendo, se necessario, ad assistenza veterinaria, fino a che non siano in grado di continuare il viaggio.*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri e da o verso paesi terzi, i controlli ufficiali effettuati in qualsiasi momento del lungo viaggio, estemporanei o mirati, per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e che il viaggio sia conforme al regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all'allegato I, capo V, del regolamento in questione;*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere

3. Alla Commissione è conferito il potere

di adottare **ex articolo 139 atti delegati** recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali **atti delegati** prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all'abbattimento degli animali, e stabiliscono:

di adottare **proposte legislative** recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali **proposte legislative** prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all'abbattimento degli animali, e stabiliscono:

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1 e agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, **all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;**

##### *Emendamento*

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1 e agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 12 e 13;

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

f) in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali **possono** includere l'uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri misurabili di risultato, e l'elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche.

##### *Emendamento*

f) in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali **includono** l'uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri misurabili di risultato, e l'elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche.

## **Emendamento 328**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare **ex articolo 139 atti delegati** recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali **atti delegati** prendono in considerazione i rischi sanitari per le piante associati a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a specifici organismi nocivi per le piante o a specifici operatori e stabiliscono:

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare **proposte legislative** recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali **proposte legislative** prendono in considerazione i rischi sanitari per le piante associate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a specifici organismi nocivi per le piante o a specifici operatori e stabiliscono:

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

**Articolo 20**

**Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito al materiale riproduttivo vegetale**

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), applicabile a tali merci e norme sugli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:**

**a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e**

*Emendamento*

**soppresso**

*all'articolo 36;*

*b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi per la sanità, l'identità, la qualità e la tracciabilità di certe categorie di materiale riproduttivo vegetale o di specifici generi o specie;*

*c) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;*

*d) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.*

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 21 – comma 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***ex articolo 139 atti delegati*** recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su OGM e su alimenti e mangimi geneticamente modificati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali ***atti delegati*** tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino tale normativa e stabiliscono:

##### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***proposte legislative*** recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su OGM e su alimenti e mangimi geneticamente modificati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali ***proposte legislative*** tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino tale normativa e stabiliscono:

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) sulla coltivazione di OGM e sulla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003;

*Emendamento*

ii) sulla coltivazione di OGM e sulla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, ***ivi comprese misure minime per il monitoraggio e la sorveglianza dei potenziali effetti sulla salute, la salute animale e l'ambiente;***

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iii bis) sulle misure minime in materia di controlli e rendicontazione, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM, conformemente all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18;***

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***ex articolo 139 atti delegati*** recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***proposte legislative*** recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i).

**Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Tali **atti delegati** prendono in considerazione i rischi sanitari che i prodotti fitosanitari possono presentare per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente e stabiliscono:

*Emendamento*

Tali **proposte legislative** prendono in considerazione i rischi sanitari che i prodotti fitosanitari possono presentare per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente e stabiliscono:

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali relativi alla fabbricazione, all'immissione in commercio, all'ingresso nell'Unione, all'etichettatura, all'imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all'uso di prodotti fitosanitari, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della necessità di assicurare l'uso sicuro e sostenibile dei prodotti fitosanitari e di combattere il commercio illegale di tali prodotti;

*Emendamento*

b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali relativi alla fabbricazione, all'immissione in commercio, all'ingresso nell'Unione, all'etichettatura, all'imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio, **al commercio parallelo** e all'uso di prodotti fitosanitari, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della necessità di assicurare l'uso sicuro e sostenibile dei prodotti fitosanitari e di combattere il commercio illegale di tali prodotti;

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) prescrizioni specifiche uniformi per la creazione di un registro o di una banca dati in materia di produzione, imballaggio e strutture di stoccaggio;***

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. **In merito alla** normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), **gli atti delegati di cui al paragrafo 1** stabiliscono:

*Emendamento*

2. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, al fine di verificare la conformità con la** normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), **e i provvedimenti che le autorità competenti sono tenute ad adottare in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati** stabiliscono:

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36, nonché agli articoli 25, 29, 30 e 32 relativamente all'approvazione e alla supervisione degli organismi delegati;

*Emendamento*

a) le responsabilità e i compiti specifici **degli operatori**, delle autorità competenti, **degli organismi delegati ad assicurare l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007**, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36, nonché agli articoli 25, 29, 30 e 32 relativamente all'approvazione e alla supervisione degli organismi delegati;

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

**4. Se del caso, gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3 possono derogare alle disposizioni del presente regolamento indicate negli stessi paragrafi.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***ex articolo 139 atti delegati*** recanti norme specifiche sull'esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. ***Tali atti delegati*** affrontano il tema dei possibili rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, dei rischi per l'ambiente o di tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi, o che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di specifiche comuni sui controlli ufficiali e sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali; essi stabiliscono:

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***proposte legislative*** recanti norme specifiche sull'esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali ***proposte legislative*** affrontano il tema dei possibili rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, dei rischi per l'ambiente o di tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi, o che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di specifiche comuni sui controlli ufficiali e sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali; essi stabiliscono:

*Emendamento*

***Articolo 24 bis***

***Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.***

***Alla Commissione può essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo alle norme relative all'applicazione dei controlli ufficiali e ai provvedimenti delle autorità competenti in merito ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.***



## Emendamento 123

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27.

#### *Emendamento*

1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. ***Le autorità competenti non delegano compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a persone fisiche, per quanto riguarda i controlli ufficiali svolti per verificare l'ottemperanza alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).***

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

***Quanto prescritto dal primo comma non si applica ai provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 135 o della normativa di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), in seguito a controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).***

#### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

#### *Testo della Commissione*

iii) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

#### *Emendamento*

iii) è imparziale, ***indipendente, non è assunto né direttamente, né indirettamente dall'operatore a carico del quale svolge attività di controllo*** ed ***altrimenti*** esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda

l'adempimento dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

#### Emendamento 126

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv bis) dispone dei poteri sufficienti a svolgere i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;*

#### Emendamento 127

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone *a seconda delle necessità*;

a) organizzano audit *periodici e a sorpresa* o ispezioni di tali organismi o persone;

#### Emendamento 128

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii bis) è stato dimostrato che l'indipendenza o imparzialità degli organismi o delle persone fisiche delegate sono state compromesse.*

#### Emendamento 129

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone *a seconda delle necessità*;

a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone;

## Emendamento 130

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, i laboratori ufficiali applicano i metodi più avanzati per soddisfare le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi, prendendo in considerazione:

##### *Emendamento*

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, **nel contesto dei controlli ufficiali**, i laboratori ufficiali applicano i metodi più avanzati per soddisfare le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi, prendendo in considerazione, **nell'ordine seguente**:

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Nel contesto delle attività di screening, screening mirato e altre attività ufficiali, in assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, si può utilizzare uno dei metodi di cui al paragrafo 2.

##### *Emendamento*

3. **In deroga al paragrafo 2**, nel contesto delle attività di screening, screening mirato e altre attività ufficiali, in assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, si può utilizzare uno dei metodi di cui al paragrafo 2. **La stessa norma si applica alle altre attività ufficiali.**

## Emendamento 132

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esista nessuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a

##### *Emendamento*

4. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio, **in casi eccezionali a causa dell'insorgere di una situazione d'emergenza**, e non esista nessuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in

protocolli scientifici accettati internazionalmente.

attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.

### **Emendamento 133**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. I campioni vanno prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica.

##### *Emendamento*

6. I campioni vanno prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica. ***La dimensione del campione prelevato deve essere tale da permettere, se del caso, una controperizia qualora l'operatore ne faccia richiesta a norma dell'articolo 34.***

### **Emendamento 134**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***6 bis. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale, devono essere sviluppati e definiti obbligatoriamente metodi volti a individuare e tracciare materiale riproduttivo proveniente da animali clonati, nonché dalla progenie di animali clonati e relativi prodotti derivati.***

### **Emendamento 135**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 7 – comma 1 – frase introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:

##### *Emendamento*

La Commissione, ***laddove tali aspetti non siano già regolamentati in altra sede***, può stabilire, mediante atti di esecuzione:

### **Emendamento 136**

#### **Proposta di regolamento**

## Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Le autorità competenti provvedono a che gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano il diritto di chiedere una controperizia.

### *Emendamento*

Le autorità competenti provvedono a che gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano il diritto di chiedere, ***ove pertinente e tecnicamente fattibile***, una controperizia. ***I costi di tale controperizia sono a carico dell'operatore richiedente.***

## Emendamento 137

### Proposta di regolamento

#### Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

### *Testo della Commissione*

a) l'operatore può sempre chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito;

### *Emendamento*

a) l'operatore può sempre chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito ***nominato dal laboratorio di riferimento o, se non è possibile, da un altro laboratorio ufficiale di livello almeno equivalente;***

## Emendamento 138

### Proposta di regolamento

#### Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

b) se del caso e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'operatore può chiedere:

### *Emendamento*

b) se del caso e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'operatore può chiedere ***e le autorità competenti hanno l'obbligo di assicurare:***

## Emendamento 139

### Proposta di regolamento

#### Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto i

*Testo della Commissione*

i) il prelievo di un numero sufficiente di **altri** campioni **per** una controperizia; **o**

*Emendamento*

i) il prelievo di un numero sufficiente di campioni **divisi in tre esemplari al fine di effettuare un'analisi iniziale e, se del caso, una controperizia su richiesta dell'operatore o un'altra analisi risolutiva, qualora vi sia una discrepanza tra le due precedenti;**

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. I campioni vanno manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità analitica.**

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali vengono ordinati campioni in conformità al paragrafo 1:

2. Le autorità competenti, **una volta in possesso dei campioni**, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali vengono ordinati **detti** campioni in conformità al paragrafo 1:

**Emendamento 142**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) che è imparziale e non presenta alcun conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale;

c) che è **indipendente**, imparziale e non presenta alcun conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale;

## Emendamento 143

### Proposta di regolamento

#### Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) che opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" ed è stato **valutato e** accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

##### *Emendamento*

e) che opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento

#### Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

**La valutazione e** l'accREDITamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):

##### *Emendamento*

L'accREDITamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):

## Emendamento 145

### Proposta di regolamento

#### Articolo 39 – titolo

##### *Testo della Commissione*

Deroghe all'obbligo di **valutazione e** accREDITamento per alcuni laboratori ufficiali

##### *Emendamento*

Deroghe all'obbligo di accREDITamento per alcuni laboratori ufficiali

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento

#### Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

##### *Testo della Commissione*

iii) che effettuano l'individuazione di Trichine sotto la supervisione delle autorità competenti o di un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 36,

##### *Emendamento*

iii) che effettuano l'individuazione di Trichine sotto la supervisione delle autorità competenti o di un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 36,

paragrafo 1, e **valutato** e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" per l'utilizzo dei metodi di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

paragrafo 1, e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" per l'utilizzo dei metodi di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

#### **Emendamento 147**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

***b) laboratori che effettuano analisi o prove per verificare la conformità alla normativa sul materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h);***

###### *Emendamento*

***soppresso***

#### **Emendamento 148**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 40 – titolo**

###### *Testo della Commissione*

Facoltà di statuire deroghe all'obbligo di **valutazione obbligatoria e** accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali

###### *Emendamento*

Facoltà di statuire deroghe all'obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 41 – titolo**

###### *Testo della Commissione*

Deroghe temporanee all'obbligo **di valutazione e** accreditamento dei laboratori ufficiali

###### *Emendamento*

Deroghe temporanee all'obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

#### **Emendamento 150**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) in attesa della valutazione e della decisione da parte dell'organismo di accreditamento.*

## **Emendamento 151**

### **Proposta di regolamento Articolo 41 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 41 bis*

*I controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione sono organizzati in base al rischio e possono essere condotti ai posti di controllo frontaliere, conformemente alla sezione II del presente capo, al fine di accertare la conformità alle norme specifiche applicabili a determinati animali o a determinate merci, ovvero in un posto adeguato, conformemente alla sezione I del presente capo.*

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) la probabilità di pratiche fraudolente che potrebbero deludere le aspettative dei consumatori rispetto alla natura, alla qualità e alla composizione di alimenti e merci;*

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) prodotti di origine animale, materiale

b) *prodotti di origine animale, alimenti*

germinale e sottoprodotti di origine animale;

*che contengono* prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale;

#### **Emendamento 154**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 46 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione in commercio;*

*soppresso*

#### **Emendamento 155**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 46 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) animali e merci destinati a scopi scientifici;*

*soppresso*

#### **Emendamento 156**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 46 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) animali da compagnia così come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali];*

*soppresso*

#### **Emendamento 157**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Quando tali controlli sono eseguiti su animali, sono effettuati da un veterinario ufficiale ***o sotto la sua supervisione.***

*Emendamento*

Quando tali controlli sono eseguiti su animali ***o su prodotti di origine animale,*** sono effettuati da un veterinario ufficiale, ***il quale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato, mantenendo tuttavia la responsabilità dei controlli effettuati.***

**Emendamento 158**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni:

*Emendamento*

***1. Le autorità competenti possono svolgere i controlli di identità e i controlli fisici degli animali e delle merci in entrata nell'Unione dai paesi terzi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 62, paragrafo 3, e negli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 62, paragrafo 4.***

Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni:

**Emendamento 159**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

***a) i controlli di identità e fisici sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere, purché tali punti di controllo possiedano i requisiti di cui***

*Emendamento*

***soppresso***

*all'articolo 62, paragrafo 3, e agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 62, paragrafo 4;*

## **Emendamento 160**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii**

*Testo della Commissione*

iii) a *merci ordinate mediante vendita* a distanza.

*Emendamento*

iii) a *piccole partite spedite a persone fisiche o acquistate* a distanza (per telefono, posta o Internet).

## **Emendamento 161**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii bis) agli animali da compagnia che rispondono alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>.*

---

<sup>1 bis</sup> *Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.*

## **Emendamento 162**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

a) i criteri e le procedure per determinare e modificare la frequenza dei controlli fisici da effettuare sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al livello di

*Emendamento*

a) i criteri e le procedure per determinare e modificare la frequenza *minima* dei controlli fisici da effettuare sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al livello di

rischio associato a queste categorie,  
prendendo in considerazione:

rischio associato a queste categorie,  
prendendo in considerazione:

### **Emendamento 163**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) le procedure atte a garantire che la frequenza dei controlli fisici, determinata come alla lettera a), sia applicata in modo tempestivo ed in maniera uniforme.

##### *Emendamento*

c) le procedure atte a garantire che la frequenza **minima** dei controlli fisici, determinata come alla lettera a), sia applicata in modo tempestivo ed in maniera uniforme.

### **Emendamento 164**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) la frequenza dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d);

##### *Emendamento*

a) la frequenza **minima** dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d);

### **Emendamento 165**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) la frequenza dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati.

##### *Emendamento*

b) la frequenza **minima** dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati.

### **Emendamento 166**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Le decisioni relative a partite di animali sono prese da un veterinario ufficiale **o**

##### *Emendamento*

Le decisioni relative a partite di animali **e prodotti di origine animale** sono prese da

*sotto la sua supervisione.*

*un veterinario ufficiale, il quale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato, mantenendo tuttavia la responsabilità dei controlli effettuati.*

#### **Emendamento 167**

**Proposta di regolamento  
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Tali decisioni sono riportate nel DSCE di cui ai seguenti articoli.*

#### **Emendamento 168**

**Proposta di regolamento  
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) comunicare le informazioni di cui al punto i) mediante il sistema di informazione TRACES.

ii) comunicare le informazioni di cui al punto i) mediante *o tramite scambio elettronico con* il sistema di informazione TRACES.

#### **Emendamento 169**

**Proposta di regolamento  
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Per l'invio dei dati al sistema TRACES, gli operatori e le autorità competenti di cui al presente paragrafo possono anche utilizzare un sistema d'informazione nazionale.*

#### **Emendamento 170**

**Proposta di regolamento  
Articolo 54 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Le autorità competenti del posto di

4. Le autorità competenti del posto di

controllo frontaliero *finalizzano il DSCE*  
non appena:

controllo frontaliero *registrano nel documento sanitario comune di entrata la decisione sulla partita* non appena *siano stati effettuati tutti i controlli ufficiali necessari ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1.*

*a) sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1;*

*b) sono disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;*

*c) è stata adottata e registrata nel DSCE la decisione relativa alla partita ai sensi dell'articolo 53.*

## Emendamento 171

### Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è obbligatorio che il DSCE accompagni le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, fino al luogo di destinazione.

#### *Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è obbligatorio che il DSCE accompagni le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, fino al luogo di destinazione. ***In ogni caso, una copia del DSCE accompagna fino al luogo di destinazione le partite delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1.***

## Emendamento 172

### Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Uno Stato membro sospende immediatamente la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di animali e merci per le quali era avvenuta la designazione, nei casi

#### *Emendamento*

1. Uno Stato membro sospende immediatamente la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di animali e merci per le quali era avvenuta la designazione, nei casi

in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali *e* per le piante, rischi per il benessere degli animali *o*, ***relativamente a OGM e prodotti fitosanitari***, per l'ambiente.

in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali *o* per le piante, *o* rischi per il benessere degli animali *e* per l'ambiente.

### Emendamento 173

#### Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. I posti di controllo frontalieri sono situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione e in un luogo debitamente ***attrezzato per essere designato dalle autorità doganali*** in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

##### *Emendamento*

1. I posti di controllo frontalieri sono situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione e in un luogo debitamente attrezzato in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

### Emendamento 174

#### Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. In caso di sospetta non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per confermare il sospetto o dimostrarne l'infondatezza.

##### *Emendamento*

1. In caso di sospetta non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali, ***o delegano la responsabilità ad altre autorità competenti***, per confermare il sospetto o dimostrarne l'infondatezza.

### Emendamento 175

#### Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare una condotta fraudolenta da parte di un operatore o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la

##### *Emendamento*

4. Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare una condotta fraudolenta da parte di un operatore o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la



normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, **ove opportuno, e** in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 3, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego.

normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 3, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego.

## Emendamento 176

### Proposta di regolamento

#### Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

**Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partita di animali o merci in arrivo nell'Unione da paesi terzi che sia non conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e le negano l'ingresso nell'Unione.**

##### *Emendamento*

**Quando, in seguito ai controlli ufficiali effettuati presso i posti di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 45, l'autorità competente rileva che le partite di animali e merci non rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta un parere o una decisione di "partita non conforme" o "controllo negativo", che vengono riportati nel DSCE. Inoltre, le autorità competenti sottopongono tale partita di animali o di merci a blocco ufficiale e le negano l'ingresso nell'Unione.**

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento

#### Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Tali partite vanno sottoposte a seconda dei casi a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa dei risultati dei controlli ufficiali.

##### *Emendamento*

Tali partite **o parti di esse** vanno sottoposte a seconda dei casi a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa dei risultati dei controlli ufficiali. **Analogamente, vanno tenute in considerazione le necessità speciali di altre merci.**

## Emendamento 178

### Proposta di regolamento

#### Articolo 64 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

3. **Consultato, se possibile**, l'operatore responsabile della partita, le autorità competenti ordinano all'operatore senza indugio:

*Emendamento*

3. **Le autorità competenti consultano** l'operatore responsabile della partita. **Le autorità competenti possono essere dispensate dal farlo qualora occorra prendere una decisione immediata per motivi di pericolo imminente o di interesse pubblico.** Le autorità competenti ordinano all'operatore senza indugio:

**Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) di distruggere la partita, se del caso, in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; o

*Emendamento*

a) di distruggere la partita **o parte di essa, evitando quanto più possibile di causare sofferenze, in caso di animali vivi**, se del caso, in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; o

**Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) di rinviare la partita al di fuori dell'Unione in applicazione dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2; o

*Emendamento*

b) di rinviare la partita **o parte di essa** al di fuori dell'Unione in applicazione dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2; o

**Emendamento 181**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 64 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) di sottoporre la partita ad un trattamento speciale ai sensi dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, ove opportuno, di modificare la

*Emendamento*

c) di sottoporre la partita **o parte di essa** ad un trattamento speciale ai sensi dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, ove

destinazione della partita per adibirla ad usi diversi da quelli previsti originariamente.

opportuno, di modificare la destinazione della partita per adibirla ad usi diversi da quelli previsti originariamente.

## Emendamento 182

### Proposta di regolamento

#### Articolo 65 – titolo

##### *Testo della Commissione*

Provvedimenti da adottare in **relazione ad animali o merci che entrano** nell'Unione da paesi terzi che presentano un rischio

##### *Emendamento*

Provvedimenti da adottare in **caso di tentata introduzione** nell'Unione **europea di partite non conformi provenienti** da paesi terzi che presentano un rischio

## Emendamento 183

### Proposta di regolamento

#### Articolo 65 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci presenta rischi sanitari per l'uomo, per gli animali **e per le piante, rischi per** il benessere degli animali **o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari**, per l'ambiente, tale partita viene sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione.

##### *Emendamento*

Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci presenta rischi sanitari per l'uomo **o** per gli animali, per il benessere degli animali o per l'ambiente, tale partita viene sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione.

## Emendamento 184

### Proposta di regolamento

#### Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) ordinano che l'operatore distrugga la partita in conformità, se del caso, alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prendendo tutti i provvedimenti necessari a proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali o l'ambiente; o

##### *Emendamento*

a) ordinano che l'operatore distrugga la partita, **evitando quanto più possibile di causare sofferenze, in caso di animali vivi**, in conformità, se del caso, alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prendendo tutti i provvedimenti necessari a proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali o

l'ambiente; o

## Emendamento 185

### Proposta di regolamento

#### Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli ufficiali sorvegliano l'applicazione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65, al fine di garantire che la partita non provochi effetti nocivi per la sanità umana, animale *o vegetale*, il benessere degli animali o l'ambiente, durante l'applicazione di tali provvedimenti o fino a tale applicazione.

##### *Emendamento*

Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli ufficiali sorvegliano l'applicazione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65, al fine di garantire che la partita non provochi effetti nocivi per la sanità umana *o* animale, il benessere degli animali o l'ambiente, durante l'applicazione di tali provvedimenti o fino a tale applicazione.

## Emendamento 186

### Proposta di regolamento

#### Articolo 67 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. L'operatore adotta tutti i provvedimenti imposti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 65, senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui le autorità competenti hanno comunicato all'operatore la propria decisione a norma dell'articolo 64, paragrafo 4.

##### *Emendamento*

1. L'operatore adotta tutti i provvedimenti imposti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 65, senza indugio e, comunque, ***nel caso di prodotti***, entro sessanta giorni dalla data in cui le autorità competenti hanno comunicato all'operatore la propria decisione a norma dell'articolo 64, paragrafo 4.

## Emendamento 187

### Proposta di regolamento

#### Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri che ricevono importazioni autorizzate da controlli pre-esportazione, verificano regolarmente se le importazioni adempiono i requisiti***

*dell'UE.*

## **Emendamento 188**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) lo notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e agli operatori interessati mediante il sistema TRACES, oltre a richiedere assistenza amministrativa in conformità alle procedure stabilite al titolo IV;

##### *Emendamento*

a) lo notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e agli operatori interessati mediante il sistema TRACES, ***congiuntamente alle misure da applicare***, oltre a richiedere assistenza amministrativa in conformità alle procedure stabilite al titolo IV;

## **Emendamento 189**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 73 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***1 bis. Le autorità doganali sdoganano solamente le partite di animali e merci di cui all'articolo 45 per le quali l'autorità competente del posto di controllo frontaliere abbia effettuato i controlli ufficiali di cui all'articolo 47 e abbia adottato una decisione riportata nel DCSE.***

## **Emendamento 190**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

***d) materiale da imballaggio in legno;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 191

### Proposta di regolamento Articolo 76

#### *Testo della Commissione*

##### Regole generali

1. Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire il personale e le altre risorse necessarie alle autorità competenti per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

**2. Oltre alle tariffe riscosse conformemente all'articolo 77, gli Stati membri possono imporre tariffe a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali diverse da quelle di cui all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.**

3. Il presente capo si applica anche in caso di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali conformemente all'articolo 25.

4. Gli Stati membri consultano gli operatori interessati sui metodi utilizzati per calcolare le tariffe **di cui all'articolo 77**.

#### *Emendamento*

##### Regole generali

1. Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire il personale e le altre risorse necessarie alle autorità competenti per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. **A tale riguardo possono riscuotere tariffe o contributi alle spese o predisporre risorse derivanti da una tassazione generale.**

3. Il presente capo si applica anche in caso di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali conformemente all'articolo 25.

4. Gli Stati membri consultano gli operatori interessati sui metodi utilizzati per calcolare le tariffe **o contributi alle spese**.

## Emendamenti 192, 343, 314 e 316

### Proposta di regolamento Articolo 77

#### *Testo della Commissione*

##### Tariffe obbligatorie

1. Al fine di garantire che le autorità competenti siano dotate di risorse sufficienti per lo svolgimento dei controlli ufficiali, le autorità competenti **riscuotono** tariffe per recuperare i costi sostenuti in relazione a:

a) i controlli ufficiali intesi a verificare che

#### *Emendamento*

##### Tariffe obbligatorie **o contributi alle spese**

1. Al fine di garantire che le autorità competenti siano dotate di risorse sufficienti per lo svolgimento dei controlli ufficiali, le autorità competenti **possono riscuotere tariffe o contributi alle spese** per recuperare, **totalmente o in parte**, i costi sostenuti in relazione a:

a) i controlli ufficiali intesi a verificare che

i seguenti operatori rispettino le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

i) gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, che sono registrati o riconosciuti o registrati e riconosciuti, in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004;

ii) gli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, registrati o riconosciuti a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi<sup>52</sup>;

iii) gli operatori professionali come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];

***iv) gli operatori professionali come definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale ];***

b) i controlli ufficiali eseguiti in vista del rilascio di certificati ufficiali o della supervisione del rilascio di attestati ufficiali;

c) i controlli ufficiali intesi a verificare che le condizioni siano soddisfatte:

i) per ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) N. 852/2004 o agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005;

ii) per ottenere e mantenere l'autorizzazione di cui agli articoli 84, 92 e 93 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle

i seguenti operatori rispettino le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

i) gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, che sono registrati o riconosciuti o registrati e riconosciuti, in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004;

ii) gli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, registrati o riconosciuti a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi<sup>52</sup>;

iii) gli operatori professionali come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];

b) i controlli ufficiali eseguiti in vista del rilascio di certificati ufficiali o della supervisione del rilascio di attestati ufficiali;

c) i controlli ufficiali intesi a verificare che le condizioni siano soddisfatte:

i) per ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) N. 852/2004 o agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005;

ii) per ottenere e mantenere l'autorizzazione di cui agli articoli 84, 92 e 93 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ts];

**iii) per ottenere e mantenere l'autorizzazione di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale];**

d) i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontaliere o ai punti di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo includono quelli eseguiti per verificare la conformità alle misure adottate dalla Commissione nel rispetto dell'articolo 137 del presente regolamento, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 2, e dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale ], **degli articoli 41 e 144 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale ]** e della Parte VI del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali ], salvo se diversamente prescritto dalla decisione che stabilisce tali misure.

3. Ai fini del paragrafo 1:

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità a limitazioni temporanee, prescrizioni o altre misure di lotta contro le malattie adottate

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ];

d) i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontaliere o ai punti di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo includono quelli eseguiti per verificare la conformità alle misure adottate dalla Commissione nel rispetto dell'articolo 137 del presente regolamento, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 2, e dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale ] e della Parte VI del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali], salvo se diversamente prescritto dalla decisione che stabilisce tali misure.

3. Ai fini del paragrafo 1:

a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità a limitazioni temporanee, prescrizioni o altre misure di lotta contro le malattie adottate



dalle autorità competenti in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, agli articoli 56, 61, 62 64, 65, 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, e alle norme adottate in conformità all'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali] e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];

dalle autorità competenti in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, agli articoli 56, 61, 62 64, 65, 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, e alle norme adottate in conformità all'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali] e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute e al benessere degli animali Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];

***a bis) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo non includono quelli eseguiti a livello di produzione primaria ai sensi dell'articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, compresi quelli sulla trasformazione in azienda. Essi includono i controlli eseguiti per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatoria nei settori della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali nonché del benessere degli animali a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;***

b) i controlli ufficiali di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k).

b) i controlli ufficiali di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k).

---

<sup>52</sup> GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

---

<sup>52</sup> GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

## **Emendamento 193**

### **Proposta di regolamento Articolo 78**

#### *Testo della Commissione*

##### Costi

1. Le autorità competenti ***riscuotono*** tariffe

#### *Emendamento*

##### Costi

1. Le autorità competenti ***sono autorizzate***

conformemente all'articolo 77 *al fine di recuperare i costi seguenti*:

a) gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario, gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario, *coinvolto nell'esecuzione* dei controlli ufficiali, *anche per quanto riguarda la* sicurezza sociale, *le* pensioni e *le* assicurazioni; dei controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, le pensioni e le assicurazioni;

*b) il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi;*

c) il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;

*d) il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;*

e) le spese di viaggio del personale di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno;

f) il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

2. Se le autorità competenti che riscuotono tariffe a norma dell'articolo 77 svolgono anche altre attività, ai fini del calcolo delle tariffe si considera solo la frazione degli elementi di costo di cui al paragrafo 1 del presente articolo relativa ai controlli ufficiali di cui all'articolo 77, paragrafo 1.

*a considerare nel calcolo delle tariffe o dei contributi alle spese i seguenti criteri* conformemente all'articolo 77:

a) gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario, *purché corrispondenti alle spese effettive* dei controlli ufficiali, *conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), escludendone la spesa legate alla* sicurezza sociale, *alle* pensioni e *alle* assicurazioni;

c) il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;

e) le spese di viaggio del personale *per l'esecuzione dei controlli ufficiali* di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno, *calcolate a norma dell'articolo 79, paragrafo 2;*

f) il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

2. Se le autorità competenti che riscuotono tariffe *obbligatorie o contributi alle spese* a norma dell'articolo 77 svolgono anche altre attività, ai fini del calcolo delle tariffe *obbligatorie o dei contributi alle spese* si considera solo la frazione degli elementi di costo di cui al paragrafo 1 del presente articolo relativa ai controlli ufficiali di cui all'articolo 77, paragrafo 1.

## Emendamento 194

### Proposta di regolamento Articolo 79

*Testo della Commissione*

Calcolo delle tariffe

*Emendamento*

Calcolo delle tariffe *obbligatorie o dei*

### *contributi alle spese*

1. Le tariffe *riscosse* a norma dell'articolo 77 sono:

*a) stabilite forfettariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicate a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa; nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attività e categoria di operatori, le autorità competenti prendono in considerazione l'impatto che il tipo e le dimensioni dell'attività in questione e i relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi di tali controlli ufficiali; or,*

b) calcolate sulla base dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicate agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale; tali tariffe non possono essere superiori ai costi reali dei controlli ufficiali eseguiti e possono essere, in parte o completamente, espresse in funzione del tempo impiegato dal personale delle autorità competenti per eseguire tali controlli.

2. Per il calcolo delle tariffe di cui all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera e), vanno prese in considerazione in modo tale da non discriminare gli operatori in base alla distanza dei loro locali dalla sede delle autorità competenti.

3. Se le tariffe sono *calcolate* conformemente al paragrafo 1, lettera a), le tariffe *riscosse* dalle autorità competenti conformemente all'articolo 77 non superano i costi complessivi sostenuti per i controlli ufficiali effettuati durante il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lettera a).

1. Le tariffe *o i contributi alle spese riscossi* a norma dell'articolo 77 sono:

b) calcolate sulla base dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicate agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale; tali tariffe non possono essere superiori ai costi reali dei controlli ufficiali eseguiti e possono essere, in parte o completamente, espresse in funzione del tempo impiegato dal personale delle autorità competenti per eseguire tali controlli.

2. Per il calcolo delle tariffe *o dei contributi alle spese* di cui all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera e), vanno prese in considerazione in modo tale da non discriminare gli operatori in base alla distanza dei loro locali dalla sede delle autorità competenti.

3. Se le tariffe *o contributi alle spese* sono *calcolati* conformemente al paragrafo 1, lettera a), le tariffe *o i contributi alle spese riscossi* dalle autorità competenti conformemente all'articolo 77 non superano i costi complessivi sostenuti per i controlli ufficiali effettuati durante il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lettera a).

## Emendamento 195

### Proposta di regolamento Articolo 80

#### *Testo della Commissione*

Riduzione delle tariffe per gli operatori costantemente conformi

Laddove le tariffe sono *stabilite* in conformità all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), l'importo da applicare a ciascun operatore è determinato tenendo conto dei precedenti di conformità dello stesso alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali, in modo che le tariffe applicate agli operatori che rispettano costantemente le normative siano inferiori a quelle applicate agli altri operatori.

#### *Emendamento*

Riduzione delle tariffe *o dei contributi alle spese* per gli operatori costantemente conformi

Laddove le tariffe *o i contributi alle spese* sono *stabiliti* in conformità all'articolo 79, paragrafo 1, l'importo da applicare a ciascun operatore è determinato tenendo conto dei precedenti di conformità dello stesso alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali, in modo che le tariffe applicate agli operatori che rispettano costantemente le normative siano inferiori a quelle applicate agli altri operatori.

## Emendamento 196

### Proposta di regolamento Articolo 81

#### *Testo della Commissione*

Applicazione delle tariffe

1. Gli operatori ricevono prova del pagamento delle tariffe di cui all'articolo 77, paragrafo 1.
2. Le tariffe *riscosse* conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), sono pagate dall'operatore responsabile della partita o dal suo rappresentante.

#### *Emendamento*

Applicazione delle obbligatorie *o dei contributi alle spese*

1. Gli operatori ricevono prova del pagamento delle tariffe *o dei contributi alle spese* di cui all'articolo 77, paragrafo 1.
2. Le tariffe *o dei contributi alle spese* *riscossi* conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), sono pagate dall'operatore responsabile della partita o dal suo rappresentante.

## Emendamenti 197, 315 e 348

### Proposta di regolamento Articolo 82

*Testo della Commissione*

**2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato o bilancio annuale che non eccede i 2 milioni di EUR sono esentate dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 77.**

**3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 non includono quelli sostenuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle imprese di cui al paragrafo 2.**

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese che soddisfano determinati criteri oggettivi e non discriminatori dal pagamento delle tariffe o dei contributi alle spese di cui all'articolo 77.***

**Emendamento 198**

**Proposta di regolamento  
Articolo 83**

*Testo della Commissione*

Trasparenza

1. Le autorità competenti assicurano il massimo grado di trasparenza:
  - a) del metodo e dei dati utilizzati per stabilire le tariffe di cui all'articolo 77, paragrafo 1;
  - b) dell'utilizzo delle risorse raccolte tramite tali tariffe;
  - c) delle soluzioni poste in essere per garantire un uso efficiente e parsimonioso delle risorse raccolte tramite tali tariffe.
2. Ciascuna autorità competente rende disponibili al pubblico le seguenti informazioni per ciascun periodo di riferimento:
  - a) i costi dell'autorità competente per cui è dovuta una tariffa a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, indicando la composizione di tali costi in base alle attività di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e agli elementi di costo di cui all'articolo 78, paragrafo 1;
  - b) l'importo delle tariffe di cui all'articolo 77, paragrafo 1, per ogni categoria di

*Emendamento*

Trasparenza

1. Le autorità competenti assicurano il massimo grado di trasparenza:
  - a) del metodo e dei dati utilizzati per stabilire le tariffe ***o i contributi alle spese*** di cui all'articolo 77, paragrafo 1;
  - b) dell'utilizzo delle risorse raccolte tramite tali tariffe ***o contributi alle spese, incluso il numero di controlli effettuati;***
  - c) delle soluzioni poste in essere per garantire un uso efficiente e parsimonioso delle risorse raccolte tramite tali tariffe ***o contributi alle spese.***
2. Ciascuna autorità competente rende disponibili al pubblico le seguenti informazioni per ciascun periodo di riferimento:
  - a) i costi dell'autorità competente per cui è dovuta una tariffa a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, indicando la composizione di tali costi in base alle attività di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e agli elementi di costo di cui all'articolo 78, paragrafo 1;
  - b) l'importo delle tariffe ***o dei contributi alle spese*** di cui all'articolo 77, paragrafo

- operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali;
- c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe di cui all'articolo 77, paragrafo 1, ivi compresi dati e stime utilizzati per la definizione delle tariffe forfettarie di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a);
- d) quando si applica l'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), il metodo utilizzato per adeguare il livello delle tariffe in conformità all'articolo 80;
- e) l'importo complessivo delle tariffe corrispondente all'esenzione di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

- 1, per ogni categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali;
- c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe **o i contributi alle spese** di cui all'articolo 77, paragrafo 1, ivi compresi dati e stime utilizzati per la definizione delle tariffe forfettarie **o dei contributi alle spese** di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova);
- d) quando si applica l'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), il metodo utilizzato per adeguare il livello delle tariffe **o dei contributi alle spese** in conformità all'articolo 80;
- e) l'importo complessivo delle tariffe **o dei contributi alle spese** corrispondente all'esenzione di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

## Emendamento 199

### Proposta di regolamento Articolo 84

#### *Testo della Commissione*

Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari e dalle misure di esecuzione

Le autorità competenti impongono tariffe destinate a coprire i costi supplementari sostenuti per i motivi di seguito elencati:

- a) controlli ufficiali supplementari:
- i) che si sono resi necessari in seguito all'individuazione di una non conformità nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento;
  - ii) eseguiti per valutare la portata e le conseguenze della non conformità o per verificare che essa sia stata sanata;
- b) controlli ufficiali eseguiti su richiesta dell'operatore;
- c) azioni correttive intraprese dalle autorità competenti, o da terzi su richiesta delle autorità competenti, se un operatore ha omesso di eseguire le azioni correttive

#### *Emendamento*

Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari e dalle misure di esecuzione

Le autorità competenti impongono tariffe **o contributi alle spese destinati** a coprire i costi supplementari sostenuti per i motivi di seguito elencati:

- a) controlli ufficiali supplementari:
- i) che si sono resi necessari in seguito all'individuazione di una non conformità nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento;
  - ii) eseguiti per valutare la portata e le conseguenze della non conformità o per verificare che essa sia stata sanata;
- b) controlli ufficiali eseguiti su richiesta dell'operatore;
- c) azioni correttive intraprese dalle autorità competenti, o da terzi su richiesta delle autorità competenti, se un operatore ha omesso di eseguire le azioni correttive

ordinate da tali autorità, conformemente all'articolo 135, per ovviare alla non conformità;

d) controlli ufficiali eseguiti e azioni intraprese dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 64 a 67, 69 e 70, e azioni correttive intraprese da terzi su richiesta delle autorità competenti, nei casi in cui l'operatore abbia omesso di eseguire le azioni correttive ordinate da tali autorità conformemente agli articoli 64, paragrafi 3 e 5, e agli articoli 65 e 67.

ordinate da tali autorità, conformemente all'articolo 135, per ovviare alla non conformità;

d) controlli ufficiali eseguiti e azioni intraprese dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 64 a 67, 69 e 70, e azioni correttive intraprese da terzi su richiesta delle autorità competenti, nei casi in cui l'operatore abbia omesso di eseguire le azioni correttive ordinate da tali autorità conformemente agli articoli 64, paragrafi 3 e 5, e agli articoli 65 e 67.

## **Emendamento 200**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) attestati sanitari ufficiali.***

## **Emendamento 201**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 86 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Per quanto concerne il rilascio di un certificato ufficiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, l'organismo delegato funziona ed è accreditato in conformità della norma EN ISO/IEC 17065: 2012.***

## **Emendamento 202**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 87 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti.

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti ***o da organismi delegati in conformità delle disposizioni***

### **Emendamento 203**

#### **Proposta di regolamento Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) sono esenti da conflitti di interessi in relazione a quanto oggetto della certificazione e agiscono in modo imparziale;

*Emendamento*

a) sono esenti da conflitti di interessi in relazione a quanto oggetto della certificazione e agiscono in modo ***indipendente e*** imparziale;

### **Emendamento 204**

#### **Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati;

*Emendamento*

d) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati ***e della data di rilascio;***

### **Emendamento 205**

#### **Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) consentono di verificare il collegamento tra il certificato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce coperti dal certificato.

*Emendamento*

e) consentono di verificare ***facilmente*** il collegamento tra il certificato, ***l'autorità che lo ha rilasciato*** e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce coperti dal certificato.

### **Emendamento 206**

#### **Proposta di regolamento Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea;

*Emendamento*

b) sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea ***o in una delle lingue ufficiali di uno Stato***



*membro;*

## **Emendamento 207**

### **Proposta di regolamento Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi rispetto a quanto viene certificato dall'attestato ufficiale;

#### *Emendamento*

a) sia ***indipendente***, imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi rispetto a quanto viene certificato dall'attestato ufficiale;

## **Emendamento 208**

### **Proposta di regolamento Articolo 91 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione ***può designare***, mediante atti di esecuzione, laboratori di riferimento dell'Unione europea nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi in cui l'efficacia dei controlli ufficiali dipenda anche dalla qualità, dall'omogeneità e dall'affidabilità:

#### *Emendamento*

1. La Commissione ***designa***, mediante atti di esecuzione, laboratori di riferimento dell'Unione europea nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi in cui l'efficacia dei controlli ufficiali dipenda anche dalla qualità, dall'omogeneità e dall'affidabilità:

## **Emendamento 209**

### **Proposta di regolamento Articolo 91 – paragrafo 2 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) vengono riesaminate a intervalli regolari.

#### *Emendamento*

b) vengono riesaminate a intervalli regolari ***ogni cinque anni***.

## **Emendamento 317**

### **Proposta di regolamento Articolo 91 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) sono eseguite unicamente da laboratori che dispongono di una lettera di sostegno dell'autorità competente per la materia in questione.*

## **Emendamento 210**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 91 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, designa più laboratori di riferimento per la stessa patologia e, analogamente, promuove la rotazione degli stessi tra i laboratori nazionali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*

## **Emendamento 211**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) sono imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento dell'Unione europea;

b) sono **indipendenti**, imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento dell'Unione europea;

## **Emendamento 212**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) se del caso collaborano con i centri di ricerca dell'Unione europea e con i servizi della Commissione per lo sviluppo di alti standard di metodi di analisi, prova e diagnosi.*

## Emendamento 213

### Proposta di regolamento

#### Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g ter) possono ricevere un contributo finanziario dell'Unione a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario.*

## Emendamento 214

### Proposta di regolamento

#### Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera g quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g quater) garantiscono che il personale rispetti il carattere riservato di certe tematiche, risultati o comunicazioni.*

## Emendamento 215

### Proposta di regolamento

#### Articolo 91 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i laboratori di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, costituiscono laboratori di riferimento dell'Unione europea con i compiti e le responsabilità di cui all'articolo 92 del presente regolamento, rispettivamente per quanto riguarda:*

- a) gli OGM e il cibo e i mangimi geneticamente modificati;*
- b) gli additivi dei mangimi.*

## Emendamento 216

### Proposta di regolamento

#### Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) fornire materiale di riferimento gratuitamente e senza limitazioni d'uso (nel caso della sanità animale, ceppi e sieri) ai laboratori nazionali di riferimento per agevolare la messa a punto e l'armonizzazione dei metodi di analisi, prova e diagnosi;*

## Emendamento 217

### Proposta di regolamento

#### Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) coordinare l'applicazione ad opera dei laboratori nazionali di riferimento *e, se necessario, di altri laboratori ufficiali*, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio e assicurando di dare debito seguito a queste ultime conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili;

b) coordinare l'applicazione, ad opera dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio e assicurando di dare debito seguito a queste ultime conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili; *informare le autorità competenti del seguito e dei risultati di tali prove comparative interlaboratorio;*

## Emendamento 218

### Proposta di regolamento

#### Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento *e, se necessario, di altri laboratori ufficiali*, nonché di esperti provenienti da paesi terzi;

d) condurre corsi di formazione *a carattere gratuito* per il personale dei laboratori nazionali di riferimento. *Se* necessario, *condurre corsi di formazione per il personale* di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da paesi terzi;

## Emendamento 219

### Proposta di regolamento

#### Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

h) assistere attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica e animale negli Stati membri, **o di organismi nocivi per le piante**, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizootologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi;

##### *Emendamento*

h) assistere attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica e animale negli Stati membri, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizootologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi;

## Emendamento 220

### Proposta di regolamento

#### Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera j – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) **collezioni di riferimento di organismi nocivi per le piante o di ceppi di riferimento di agenti patogeni;**

##### *Emendamento*

i) ceppi di riferimento di agenti patogeni;

## Emendamento 221

### Proposta di regolamento

#### Articolo 92 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 bis. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi l'articolo 32, primo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l'articolo 21, primo comma, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le norme adottate in base all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.***

## Emendamento 222

### Proposta di regolamento

#### Articolo 92 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 92 bis**

- 1. La Commissione, mediante atti delegati, designa un laboratorio di riferimento dell'Unione per l'autenticità dei prodotti alimentari.**
- 2. Gli Stati membri possono designare laboratori di riferimento nazionali nell'ambito di una rete di laboratori che operano all'interno dell'UE.**

**Emendamento 223**

**Proposta di regolamento  
Articolo 93**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 93**

**soppresso**

***Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale***

***1. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività svolte dalla Commissione, dagli Stati membri e dall'Agenzia europea delle varietà vegetali (EPVA), in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h).***

***2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:***

***a) seguono una procedura di selezione pubblica;***

***b) vengono riesaminate a intervalli regolari.***

***3. I centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale:***

***a) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nelle attività di ispezione, campionamento e analisi del materiale riproduttivo vegetale;***

*b) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e di personale di sostegno ove necessario;*

*c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;*

*d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.*

## **Emendamento 224**

### **Proposta di regolamento Articolo 94**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 94*

*soppresso*

*Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale*

*I centri di riferimento dell'Unione europea designati a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, sono responsabili, in conformità ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, dei seguenti compiti:*

*a) fornire competenza scientifica e tecnica, nell'ambito della loro missione, su:*

*i) ispezioni sul campo, campionamenti e analisi effettuati per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale;*

*ii) analisi successive alla certificazione del materiale riproduttivo vegetale;*

*iii) prove su categorie di materiale standard per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale;*

*b) organizzare prove comparative e prove*

*sul campo sul materiale riproduttivo vegetale;*

*c) svolgere corsi di formazione destinati al personale delle autorità competenti e a esperti dei paesi terzi;*

*d) contribuire allo sviluppo di protocolli di analisi ai fini di certificazione e successive alla certificazione per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale e di indicatori di risultato per la certificazione di tale materiale;*

*e) diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori che rientrano nell'ambito della loro missione.*

## Emendamento 225

### Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione *può designare*, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

#### *Emendamento*

1. La Commissione *designa*, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

## Emendamento 226

### Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) *possiedono* un elevato livello di competenza scientifica e tecnica su rapporto uomo-animale, comportamento animale, fisiologia animale, salute e nutrizione animale in relazione al benessere degli animali, e aspetti di tale benessere connessi all'impiego commerciale e scientifico degli animali;

#### *Emendamento*

a) *dispongono di personale adeguatamente qualificato con* un elevato livello di competenza scientifica e tecnica su rapporto uomo-animale, comportamento animale, fisiologia animale, salute e nutrizione animale in relazione al benessere degli animali, e aspetti di tale benessere connessi all'impiego commerciale e scientifico degli animali *nel rispetto di criteri etici*;



## Emendamento 227

### Proposta di regolamento

#### Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

*b) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e nelle questioni etiche relative agli animali, e di personale di sostegno ove necessario;*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 228

### Proposta di regolamento

#### Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) coordinare una rete di istituti con competenze riconosciute nel campo del benessere degli animali che potrebbe assistere le autorità competenti e le parti interessate nell'attuazione della legislazione dell'UE pertinente;*

## Emendamento 229

### Proposta di regolamento

#### Articolo 96 – lettera c

*Testo della Commissione*

*c) **sviluppare o coordinare lo** sviluppo di metodi per la valutazione del livello di benessere degli animali e di metodi per migliorarlo;*

*Emendamento*

*c) **contribuire allo** sviluppo **e al coordinamento** di metodi per la valutazione del livello di benessere degli animali e di metodi per migliorarlo;*

## Emendamento 230

### Proposta di regolamento

#### Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

*d) **effettuare** studi scientifici e tecnici sul benessere degli animali utilizzati per scopi*

*Emendamento*

*d) **coordinare l'esecuzione di** studi scientifici e tecnici sul benessere degli animali utilizzati per scopi commerciali o*

commerciali o scientifici;

scientifici;

## **Emendamento 231**

### **Proposta di regolamento Articolo 96 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 96 bis*

***Designazione dei centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare***

***1. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione che sostengono le attività della Commissione e degli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare le violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.***

***2. Le designazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) seguono una procedura di selezione pubblica e sono riesaminate a intervalli regolari.***

***3. I centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare:***

***a) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, con la conseguente capacità di svolgere o coordinare ricerca ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e validare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2);***

***b) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e del personale di sostegno necessario;***

*c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;*

*d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nelle materie di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale in quei settori.*

## **Emendamento 232**

### **Proposta di regolamento Articolo 96 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 96 ter*

*Responsabilità e compiti dei centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare*

*1. I centri di riferimento dell'Unione designati ai sensi dell'articolo 96 bis, paragrafo 1, sono responsabili, conformemente ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, per le seguenti attività:*

*a) fornire conoscenze specifiche in materia di autenticità e integrità delle merci e di metodi per rilevare le violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo), in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme;*

*b) fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggette a violazioni intenzionali e motivate da ragioni economiche, della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e a prestare assistenza nell'elaborazione di tecniche di controlli ufficiali specifici e di protocolli;*

*c) ove necessario, svolgere i compiti di cui all'articolo 92, 2, lettere da a) a g);*

*d) ove necessario, stabilire e conservare collezioni o banche dati di materiali di riferimento autentificati, da utilizzarsi per la verifica dell'autenticità o dell'integrità delle merci;*

*e) diffondere i risultati della ricerca e le innovazioni tecniche nei settori rientranti nell'ambito delle loro missioni*

## **Emendamento 233**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

*b) dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 93;*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 234**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 97 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda la fissazione di requisiti, responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea, ***dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale*** e dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali in aggiunta a quelli stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, nell'articolo 92, ***nell'articolo 93, paragrafo 3***, nell'articolo 95, paragrafo 3, e nell'articolo 96.

##### *Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda la fissazione di requisiti, responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea e dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali in aggiunta a quelli stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, nell'articolo 92, nell'articolo 93, paragrafo 3, nell'articolo 95, paragrafo 3, e nell'articolo 96.

## **Emendamento 235**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 97 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I laboratori di riferimento e i centri di riferimento dell'Unione europea sono soggetti a controlli della Commissione per verificare la conformità alle prescrizioni dell'articolo 91, paragrafo 3, dell'articolo 92, **dell'articolo 93, paragrafo 3**, dell'articolo 95, paragrafo 3, e dell'articolo 96.

*Emendamento*

3. I laboratori di riferimento e i centri di riferimento dell'Unione europea sono soggetti a controlli della Commissione per verificare la conformità alle prescrizioni dell'articolo 91, paragrafo 3, dell'articolo 92, dell'articolo 95, paragrafo 3, e dell'articolo 96.

**Emendamento 236**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 98 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) sono imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento nazionali;

*Emendamento*

a) sono **indipendenti**, imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento nazionali;

**Emendamento 237**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 98 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis. Il presente articolo si applica fatti salvi l'articolo 32, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l'allegato II del regolamento (CE) n.1831/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento.**

**Emendamento 238**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 99 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) assistono attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale nel territorio nazionale, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizootiologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi, come previsto per i laboratori nazionali di riferimento dell'Unione all'articolo 92, paragrafo 2, lettera h).*

**Emendamento 239**

**Proposta di regolamento  
Articolo 99 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Il presente articolo si applica fatti salvi l'articolo 32, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l'allegato II del regolamento (CE) n.1831/2003 e le norme adottate sulla base dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento.*

**Emendamento 240**

**Proposta di regolamento  
Articolo 100 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. L'assistenza amministrativa comprende, se del caso, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.*

*soppresso*

**Emendamento 241**

**Proposta di regolamento  
Articolo 100 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Al fine di razionalizzare e semplificare gli scambi di comunicazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un formato standard per:**

**soppresso**

**a) le richieste di assistenza di cui all'articolo 102, paragrafo 1;**

**b) la comunicazione di notifiche e risposte comuni e ricorrenti.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.**

#### **Emendamento 242**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 100 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Le comunicazioni tra autorità competenti effettuate in conformità del presente titolo si svolgono fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), per le comunicazioni che devono essere effettuate mediante il sistema RASFF.**

#### **Emendamento 243**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 101 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1.**

**soppresso**

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.*

#### **Emendamento 244**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 102 – paragrafo 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) indicano, entro **dieci** giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo necessario per fornire una risposta informata;

###### *Emendamento*

b) indicano, entro **quindici** giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo necessario per fornire una risposta informata;

#### **Emendamento 245**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 103 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

b) indicano entro **dieci** giorni dalla data di ricevimento della notifica:

###### *Emendamento*

b) indicano, entro **quindici** giorni **lavorativi** dalla data di ricevimento della notifica:

#### **Emendamento 246**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 104 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**1 bis. Gli altri Stati membri interessati di cui al paragrafo 1 comprendono, in caso di violazione al regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto:**

**a) lo Stato che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore;**

**b) qualora una carenza del mezzo di trasporto sia coinvolta nell'inosservanza delle disposizioni del regolamento, lo Stato che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto;**

**c) qualora il conducente sia coinvolto nell'inosservanza delle disposizioni del**



*regolamento, lo Stato che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente;*

#### **Emendamento 247**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) informano tutte le parti interessate, come specificato nei piani di emergenza nazionali per la sicurezza alimentare.*

#### **Emendamento 248**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 107 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri designano **un'**autorità **unica competente** per:

2. Gli Stati membri designano **l'**autorità **o le autorità competenti** per:

#### **Emendamento 249**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 108 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I piani di controllo nazionali pluriennali contengono informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro interessato, e almeno le seguenti informazioni:

2. I piani di controllo nazionali pluriennali contengono informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro interessato **per ciascuno dei settori in questione**, e almeno le seguenti informazioni:

#### **Emendamento 250**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Tali piani possono essere elaborati consultando gli operatori pertinenti al fine di garantire un approccio basato sul**

## **Emendamento 251**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 109 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, *nel caso di OGM e prodotti fitosanitari*, per l'ambiente;

##### *Emendamento*

a) il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o per l'ambiente;

## **Emendamento 252**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 110**

##### *Testo della Commissione*

##### *Articolo 110*

##### *Poteri delegati per i piani di controllo nazionali pluriennali*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 107, paragrafo 1.*

*Tali atti delegati stabiliscono:*

*a) i criteri per la classificazione del rischio delle attività degli operatori;*

*b) le priorità per i controlli ufficiali sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 e alle norme di cui agli articoli da 15 a 24;*

*c) le procedure atte a massimizzare l'efficacia dei controlli ufficiali;*

*d) i principali indicatori di risultato che le autorità competenti saranno tenute ad applicare nel valutare il piano di controllo nazionale pluriennale e la sua attuazione.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 253

### Proposta di regolamento Articolo 111 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) l'organizzazione e l'attuazione di piani di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

#### *Emendamento*

a) **la preparazione**, l'organizzazione e l'attuazione di piani di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

## Emendamento 254

### Proposta di regolamento Articolo 111 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) l'organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti ***l'applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o riguardanti*** la prevalenza di determinati pericoli.

#### *Emendamento*

b) l'organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti la prevalenza di determinati pericoli.

## Emendamento 255

### Proposta di regolamento Articolo 111 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) il ruolo delle parti interessate nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani di controllo coordinati.***

## Emendamento 256

### Proposta di regolamento Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) il tipo e il numero di casi di non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno

#### *Emendamento*

c) il tipo e il numero di casi di non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno precedente dalle autorità competenti,

precedente dalle autorità competenti;

*ripartiti per settore e con un adeguato livello di precisione;*

#### **Emendamento 257**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) informazioni relative all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 83, paragrafo 2, sulla trasparenza;*

#### **Emendamento 258**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 113 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:

1. La Commissione, *ogni due anni entro il 31 dicembre dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*, mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:

#### **Emendamento 259**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 113 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 112;

a) delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 112, *incluse le informazioni relative all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 83, paragrafo 2, sulla trasparenza;*

#### **Emendamento 260**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 113 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 **può, se del caso, comprendere** raccomandazioni su eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e su controlli ufficiali specifici in determinati settori.

*Emendamento*

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 **comprende** raccomandazioni su eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e su controlli ufficiali specifici in determinati settori.

**Emendamento 261**

**Proposta di regolamento  
Articolo 117 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare il proprio programma di controllo per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri.

*Emendamento*

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare il proprio programma di controllo per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri **con il dovuto anticipo**.

**Emendamento 263**

**Proposta di regolamento  
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) se del caso, della situazione riguardante la sanità degli animali, le zoonosi **e la sanità delle piante**, nonché delle procedure di notifica alla Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali **e di organismi nocivi per le piante**;

*Emendamento*

f) se del caso, della situazione riguardante la sanità degli animali **e** le zoonosi, nonché delle procedure di notifica alla Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali;

**Emendamento 264**

**Proposta di regolamento  
Articolo 120 – comma 1 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***h bis) la probabilità di pratiche fraudolente che potrebbero deludere le***

*aspettative dei consumatori rispetto alla natura, alla qualità e alla composizione di alimenti e merci;*

## Emendamento 266

### Proposta di regolamento

#### Articolo 125 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) che sia soddisfatta ogni altra prescrizione necessaria a garantire che determinati animali e merci *offrano un livello di protezione della salute, nonché, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, dell'ambiente, equivalente a quello garantito dalle* prescrizioni di cui al paragrafo 1.

##### *Emendamento*

e) che sia soddisfatta ogni altra prescrizione necessaria a garantire che determinati animali e merci *ottemperino alle* prescrizioni di cui al paragrafo 1.

## Emendamento 267

### Proposta di regolamento

#### Articolo 127 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 249 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali], all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante], si abbia motivo di temere che l'ingresso nell'Unione di determinati animali o merci originari di un paese terzo, di una sua regione o di un gruppo di paesi terzi, possa presentare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali *o per le piante, o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari,* per l'ambiente, o qualora si

##### *Emendamento*

1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 249 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alla salute degli animali], all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire numero del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante], si abbia motivo di temere che l'ingresso nell'Unione di determinati animali o merci originari di un paese terzo, di una sua regione o di un gruppo di paesi terzi, possa presentare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente, o qualora si abbia

abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione adotta, mediante atti **di esecuzione**, i provvedimenti necessari a contenere tale rischio o a far cessare i casi di non conformità. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.**

motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione adotta, mediante atti **delegati conformemente all'articolo 139**, i provvedimenti necessari a contenere tale rischio o a far cessare i casi di non conformità.

## Emendamento 268

### Proposta di regolamento Articolo 128 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 128 bis*

##### *Sostegno ai paesi in via di sviluppo*

**1. Onde provvedere a che i paesi in via di sviluppo possano osservare le disposizioni del presente regolamento, è possibile adottare misure da mantenere in vigore fino a quando ne sia provata l'efficacia, per sostenere le seguenti attività:**

- rispetto delle condizioni per l'ingresso nell'Unione di animali e merci;**
- elaborazione di orientamenti concernenti l'organizzazione di controlli ufficiali dei prodotti da esportare nell'Unione;**
- invio di esperti dell'Unione europea o degli Stati membri nei paesi in via di sviluppo per coadiuvare l'organizzazione di controlli ufficiali;**
- partecipazione di personale di controllo dei paesi in via di sviluppo a formazioni e corsi di specializzazione.**

**2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo alla definizione di disposizioni sulle forme di sostegno a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 1.**

## Emendamento 269

### Proposta di regolamento

#### Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

La Commissione *può organizzare* attività di formazione per il personale delle autorità competenti e, se del caso, per il personale di altre autorità degli Stati membri coinvolte nelle indagini sulla possibile violazione delle disposizioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

La Commissione **organizza** attività di formazione per il personale delle autorità competenti e, se del caso, per il personale di altre autorità degli Stati membri coinvolte nelle indagini sulla possibile violazione delle disposizioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

## Emendamento 270

### Proposta di regolamento

#### Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La Commissione *può organizzare* tali attività in collaborazione con gli Stati membri.

##### *Emendamento*

La Commissione **organizza** tali attività in collaborazione con gli Stati membri.

## Emendamento 271

### Proposta di regolamento

#### Articolo 130 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali *vengono elaborati e trattati* i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali ("IMSOC").

##### *Emendamento*

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali **vengono automaticamente trasmessi dalle banche dati degli Stati membri, nonché elaborati, trattati e scambiati in modo automatico ("IMSOC"), tenendo conto dei sistemi nazionali esistenti.**

## Emendamento 272

### Proposta di regolamento



## Articolo 130 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Per la trasmissione di certificati elettronici o di altri documenti in formato elettronico, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di linguaggi di programmazione, strutture di messaggio e protocolli di trasmissione standardizzati a livello internazionale nonché di procedure sicure di trasmissione.***

## Emendamento 273

**Proposta di regolamento**

**Articolo 130 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Nello scambio di dati elettronici, come i certificati elettronici, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri utilizzano un linguaggio, una struttura di messaggi e protocolli di scambio standardizzati a livello internazionale.***

## Emendamento 336

**Proposta di regolamento**

**Articolo 134 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali e, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali e, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente. ***Alla luce dell'aumento della frequenza delle frodi nel settore alimentare, occorre porre maggiormente l'accento sulla lotta contro le pratiche che traggono in inganno i consumatori rispetto alla natura o alla qualità dei prodotti***

*alimentari che acquistano e consumano.*

#### **Emendamento 274**

##### **Proposta di regolamento Articolo 134 – paragrafo 3 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;

###### *Emendamento*

a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno ***in funzione della natura del rischio;***

#### **Emendamento 275**

##### **Proposta di regolamento Articolo 135 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) adottano i provvedimenti opportuni per assicurare che l'operatore ponga rimedio ai casi di non conformità e ***ne impedisca il ripetersi.***

###### *Emendamento*

b) adottano i provvedimenti opportuni per assicurare che l'operatore ponga rimedio ai casi di non conformità e ***stabilisca sistemi per evitare che essi si ripresentino.***

#### **Emendamento 276**

##### **Proposta di regolamento Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***a bis) qualora il risultato dei controlli ufficiali sui giornali di viaggio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sia soddisfacente, chiedono all'organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al regolamento (CE) n. 1/2005;***

#### **Emendamento 277**

##### **Proposta di regolamento Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, **la detenzione** e cura, **i periodi di quarantena**, il rinvio dell'abbattimento degli animali;

*Emendamento*

b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, **l'adeguata sistemazione** e cura, il rinvio dell'abbattimento degli animali, **ricorrendo, se necessario, ad assistenza veterinaria**;

**Emendamento 278**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**e bis) richiedono agli operatori che effettuano l'abbattimento degli animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal regolamento (CE) n. 1099/2009 di modificare le loro procedure operative standard e in particolare di rallentare o interrompere la produzione;**

**Emendamento 279**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 135 – paragrafo 2 – lettera j**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

j) dispongono la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede, locale o mezzo di trasporto interessato, o dell'autorizzazione del trasportatore;

j) dispongono la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede, locale o mezzo di trasporto interessato, o dell'autorizzazione del trasportatore **o del certificato di idoneità del conducente**;

**Emendamento 280**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 136 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Indipendentemente dai vantaggi economici perseguiti, le sanzioni sono inoltre commisurate ai rischi per la salute**

*dei consumatori.*

## **Emendamento 281**

### **Proposta di regolamento Articolo 136 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali delle disposizioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano almeno ***tali da controbilanciare il*** vantaggio economico perseguito attraverso la violazione.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali delle disposizioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano ***fissate a un valore almeno doppio del*** vantaggio economico perseguito attraverso la violazione.

## **Emendamento 282**

### **Proposta di regolamento Articolo 136 – paragrafo 3 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) quando ***venga fornita una certificazione ufficiale falsa o fuorviante;***

#### *Emendamento*

b) quando ***vengano fornite certificazioni o dichiarazioni ufficiali false o fuorvianti;***

## **Emendamento 283**

### **Proposta di regolamento Articolo 136 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***c bis) quando la salute dei consumatori è compromessa.***

## **Emendamento 284**

### **Proposta di regolamento Articolo 136 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Articolo 136 bis  
Segnalazione delle violazioni***

**1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento e delle disposizioni nazionali ad esso relative.**

**2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:**

**a) le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;**

**b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente perlomeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;**

**c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;**

**d) norme chiare che garantiscano riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.**

**3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo. Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).**

**Emendamento 285**

**Proposta di regolamento  
Articolo 139 – paragrafo 2**

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, agli articoli 16, 17, all'articolo 18, paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è conferita per un periodo di ***tempo indeterminato*** a decorrere ***dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, agli articoli 16, 17, all'articolo 18, paragrafo 3, agli articoli da 19 a 22, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 40, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, agli articoli 110 e 111, all'articolo 114, paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, all'articolo 144, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 153, paragrafo 3 ed all'articolo 159, paragrafo 3, è conferita ***alla Commissione*** per un periodo di ***cinque anni*** a decorrere ***da (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act)***.

***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

## **Emendamento 286**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 139 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

**2 bis. Nell'esercizio della delega, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.**

## Emendamento 287

### Proposta di regolamento Articolo 141 – paragrafo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. **Tale comitato** è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. **Tale disposizione si applica ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 23, ai sensi del quale la Commissione è assistita dai comitati istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi DOP, IGP e STG dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sulle DOP e IGP vinicole e del regolamento (CE) n. 110/2008 sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.**

## Emendamento 288

### Proposta di regolamento Articolo 142 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

**La designazione di ciascun laboratorio di**

*riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato VII del Regolamento (CE) n. 882/2004 continua ad applicarsi fino alla designazione, in ciascuna delle aree interessate, di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del presente regolamento.*

## **Emendamento 289**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 142 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 continua ad applicarsi fino alla designazione, in ciascuna delle aree interessate, di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 91, paragrafo 3 bis.*

## **Emendamento 290**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 142 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Il regolamento (CE) n. 854/2004 e le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/426/CEE, 96/23/CE e 97/78/CEE sono **abrogati** a decorrere dal [Office of Publications, please insert date of entry into force of this Regulation + 3 years].*

*2. Le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/426/CEE, 96/23/CE e 97/78/CEE sono **abrogate** a decorrere dal [Office of Publications, please insert date of entry into force of this Regulation + 3 years].*

## **Emendamento 291**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 148**  
Regolamento (CE) n. 1829/2003  
Articolo 32



***Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così modificato:***

***soppresso***

***a) l'articolo 32 è così modificato:***

***i) il primo e il secondo comma sono soppressi;***

***ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:***

***"I richiedenti l'autorizzazione per alimenti o mangimi geneticamente modificati contribuiscono a sostenere i costi delle mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione europea e dei laboratori nazionali di riferimento designati in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il numero del presente regolamento] per quel settore.";***

***iii) al quinto comma, le parole "e l'allegato" sono sopresse;***

***iv) al sesto comma, le parole "e che adeguano l'allegato" sono sopresse;***

***b) l'allegato è soppresso.***

## **Emendamento 292**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 149**

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Articoli 7, 21 e allegato II

***Il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:***

***soppresso***

***a) all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal testo seguente :***

***"una dichiarazione scritta attestante che il richiedente ha inviato tre campioni dell'additivo per mangimi direttamente al laboratorio di riferimento dell'Unione***

*europea di cui all'articolo 21.";*

*b) l'articolo 21 è così modificato:*

*i) il primo, terzo e quarto comma sono soppressi;*

*ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"I richiedenti l'autorizzazione per gli additivi contribuiscono a sostenere i costi inerenti alle mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione europea e dei laboratori di riferimento nazionali designati in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il numero del presente regolamento] per quel settore.";*

*c) l'allegato II è soppresso;*

## **Emendamento 293**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 150 – comma 1 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 1/2005

Articoli 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 26

#### *Testo della Commissione*

b) gli articoli 14, 15, 16, 21, l'articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 sono *soppressi*;

#### *Emendamento*

b) gli articoli 14, 15, 16, 21, l'articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 *continuano ad applicarsi fino a quando non sono formulate le proposte legislative di cui all'articolo 18*;

## **Emendamento 294**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 151 – paragrafo 2**

Regolamento (CE) n. 396/2005

Articoli 26, 27 e 30

*Testo della Commissione*

2. l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30 del regolamento 396/2005/CE continuano ad applicarsi fino alla data da **stabilire nell'atto delegato adottato** in conformità **al paragrafo 3**;

*Emendamento*

2. l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30 del regolamento 396/2005/CE continuano ad applicarsi fino alla data **di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in** conformità **alle proposte legislative di cui all'articolo 16 del presente regolamento**.

**Emendamento 295**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 151 – paragrafo 3**

Regolamento (CE) n. 396/2005

Articoli 26, 27 e 30

*Testo della Commissione*

**3. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30, di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 16 del presente regolamento.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 296**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii**

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 27 – paragrafi dal 3 al 6 e dall'8 al 14

*Testo della Commissione*

ii) i paragrafi da 2 a 14 sono soppressi;

*Emendamento*

ii) i paragrafi da **3 a 6 e da 8** a 14 sono soppressi;

**Emendamento 297**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 153 – paragrafo 2**

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 27, articolo 30

*Testo della Commissione*

2. *l'articolo 27 e l'articolo 30, paragrafo 2*, del regolamento (CE) n. 834/2007 continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3;

*Emendamento*

2. *i paragrafi da 3 a 14 dell'articolo 27 e il paragrafo 2 dell'articolo 30* del regolamento (CE) n. 834/2007 continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3;

**Emendamento 298**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 153 – paragrafo 5**

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 27 e articolo 30

*Testo della Commissione*

5. *l'articolo 27 e l'articolo 30, paragrafo 2*, del regolamento (CE) n. 834/2007 continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3;

*Emendamento*

5. *i paragrafi da 3 a 6 e da 8 a 14 dell'articolo 27 e il paragrafo 2 dell'articolo 30* del regolamento (CE) n. 834/2007 continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3;

**Emendamento 299**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 159 – paragrafo 2**

Direttiva 2009/128/CE

Articolo 8 e allegato II

*Testo della Commissione*

2. il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo comma, e i paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 8, nonché l'allegato II della direttiva 2009/128/CE, continuano ad applicarsi fino alla data *da stabilire nell'atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3*;

*Emendamento*

2. il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo comma, e i paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 8, nonché l'allegato II della direttiva 2009/128/CE, continuano ad applicarsi fino alla data *di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità alle proposte legislative di cui all'articolo 22 del presente regolamento*;

## **Emendamento 300**

### **Proposta di regolamento Articolo 159 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi le disposizioni di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 22 del presente regolamento.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 301**

### **Proposta di regolamento Articolo 161 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii Regolamento (UE) n. [...] /2013 Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**b) i centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 93 dello stesso regolamento;**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 302**

### **Proposta di regolamento Articolo 161 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii Regolamento (UE) n. [...] /2013 Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

**c bis) i centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare.**

*Emendamento*

## Emendamento 303

### Proposta di regolamento

#### Articolo 161 – paragrafo 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. [...] /2013

Articolo 29 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Possono essere concesse sovvenzioni a un unico laboratorio nazionale di riferimento in ogni Stato membro per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la sanità delle piante, fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea.".

#### *Emendamento*

**2. *Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1*** possono essere concesse a un unico laboratorio nazionale di riferimento in ogni Stato membro per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la sanità delle piante, fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea.".

## Emendamento 304

### Proposta di regolamento

#### Articolo 162 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Entro un anno al più tardi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta un esauriente documento d'orientamento per aiutare gli operatori e le autorità nazionali a dare effettiva attuazione al presente regolamento.***

## Emendamento 305

### Proposta di regolamento

#### Articolo 162 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Entro cinque anni al più tardi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del presente regolamento, valutando il modo particolare la riduzione degli oneri***

*amministrativi per il settore privato e l'efficacia ed efficienza dei controlli effettuati dalle autorità competenti.*

## Emendamento 306

### Proposta di regolamento Articolo 162 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*3. Nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), il presente regolamento si applica dal [Office of Publications, please insert date of application of the Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], con le seguenti eccezioni:*

*a) gli articoli 93, 94 e 97 si applicano conformemente al paragrafo 1;*

*b) l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applica dal [Ufficio delle pubblicazioni, inserire data di entrata in vigore + 5 anni].*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 307

### Proposta di regolamento Articolo 162 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. L'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli da 45 a 62 e da 76 a 84, l'articolo **150, lettera b), l'articolo 152, lettera b)**, punto i), l'articolo 154, lettera b), punto i), l'articolo 155, lettera b), punto i), **e l'articolo 156, lettera b)**, si applicano a decorrere dal [Office of Publications, please insert date of entry into force this Regulation + 3 years].

*Emendamento*

4. L'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli da 45 a 62 e da 76 a 84, l'articolo **152, lettere b) e c)**, punto i), l'articolo 154, lettera b), punto i) **e** l'articolo 155, lettera b), punto i), si applicano a decorrere dal [Office of Publications, please insert date of entry into force this Regulation + 3 years]. **L'articolo 150, lettera b), e l'articolo 156, lettera b), non si applicano fino a quando non saranno in vigore gli atti delegati che li sostituiscono.**

## Emendamento 309

### Proposta di regolamento

## Allegato II – capo 1 – punto 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti dalla resistenza antimicrobica**

### Emendamento 310

**Proposta di regolamento  
Allegato II – capo 1 – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, **possibili rischi** per il benessere degli animali, per l'ambiente, **nonché per l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale.**

6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali **e** per l'ambiente.

### Emendamento 311

**Proposta di regolamento  
Allegato III bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Allegato III bis**

**ASSISTENTI SPECIALIZZATI  
UFFICIALI**

**1. L'autorità competente può nominare assistenti specializzati ufficiali soltanto persone che hanno seguito una formazione e hanno superato un esame conformemente ai requisiti in appresso.**

**2. L'autorità deve provvedere ad organizzare tali esami. Per essere ammessi a sostenere detti esami i candidati devono dimostrare di avere ricevuto:**

**a) almeno 500 ore di formazione teorica e almeno 400 ore di formazione pratica, che vertano su settori specificati al punto 5, nonché**



*b) la formazione complementare necessaria per poter espletare con competenza i compiti di assistente specializzato ufficiale.*

*3. La formazione pratica di cui al punto 2, lettera a), si svolge presso macelli, laboratori di sezionamento, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, aziende e altri stabilimenti appropriati.*

*4. La formazione e gli esami riguardano principalmente le carni rosse o il pollame. Tuttavia, coloro che hanno seguito la formazione per una delle due categorie, superando il relativo esame, devono frequentare solo una formazione abbreviata per presentarsi all'esame riguardante l'altra categoria. La formazione e gli esami dovrebbero riguardare la selvaggina in libertà, la selvaggina d'allevamento e i lagomorfi, secondo il caso.*

*5. La formazione per gli assistenti specializzati ufficiali verte sulle seguenti materie, la cui conoscenza è confermata da esami:*

*a) in relazione alle aziende:*

*i) parte teorica:*

*– nozioni generali sull'industria dell'allevamento - organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale, ecc.,*

*– buone prassi di allevamento,*

*– conoscenze di base delle malattie, in particolare delle zoonosi - virus, batteri, parassiti, ecc.,*

*– monitoraggio delle malattie e utilizzazione di medicinali e vaccini, controllo dei residui,*

*– ispezione igienica e sanitaria,*

*– benessere degli animali nell'allevamento e durante il trasporto,*

*– requisiti ambientali - negli edifici, negli allevamenti e in generale,*

*– leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore,*

– *preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità;*

*ii) parte pratica:*

– *visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento,*

– *visite agli stabilimenti di produzione,*

– *osservazione del carico e dello scarico di animali,*

– *esercitazioni di laboratorio,*

– *controlli veterinari,*

– *documentazione;*

*b) in relazione al macello e al laboratorio di sezionamento:*

*i) parte teorica:*

– *nozioni generali sull'industria delle carni - organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale e tecnologia della macellazione e del sezionamento,*

– *conoscenze di base in materia di igiene e buone prassi igieniche, in particolare igiene occupazionale, igiene in fase di macellazione, sezionamento e magazzinaggio, nonché igiene del lavoro,*

– *HACCP e audit delle procedure basate sull'HACCP,*

– *benessere degli animali al momento dello scarico dopo il trasporto e al macello,*

– *conoscenze di base di anatomia e fisiologia degli animali macellati,*

– *conoscenze di base di patologia degli animali macellati,*

– *conoscenze di base di anatomia patologica degli animali macellati,*

– *conoscenza sufficiente delle TSE e di altre importanti zoonosi e agenti zoonotici,*

– *conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento,*

*imballaggio e trasporto delle carni fresche,*

- conoscenze di base di microbiologia,*
- ispezione ante mortem,*
- esame per l'individuazione della trichinosi,*
- ispezione post mortem,*
- lavori tecnico-amministrativi,*
- conoscenza delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore,*
- procedura di campionamento,*
- aspetti legati alle frodi;*

*ii) parte pratica:*

- identificazione degli animali,*
- controllo dell'età,*
- ispezione e valutazione degli animali macellati,*
- ispezione post mortem presso il macello,*
- esame per l'individuazione della trichinosi,*
- identificazione della specie animale mediante esame delle parti tipiche dell'animale,*
- identificazione e relativo commento delle parti di animali macellati che presentano alterazioni,*
- controllo igienico, compreso l'audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sull'HACCP,*
- registrazione dei risultati dell'ispezione ante mortem,*
- campionamento,*
- rintracciabilità delle carni,*
- documentazione.*

*6. Gli assistenti specializzati ufficiali si tengono aggiornati e restano attenti ai nuovi sviluppi mediante attività regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Gli assistenti specializzati ufficiali partecipano, laddove possibile, ad attività annuali di*

*formazione continua.*

*7. Le persone che sono già state nominate assistenti specializzati ufficiali devono avere conoscenze adeguate riguardo agli argomenti di cui al punto 5. Se necessario, devono acquisire tali conoscenze tramite attività di formazione continua. L'autorità competente adotta a tal fine i provvedimenti adeguati.*

*8. Tuttavia, quando gli assistenti specializzati ufficiali svolgono soltanto campionamento e analisi in relazione all'individuazione della trichinosi, l'autorità competente deve accertarsi unicamente che essi abbiano ricevuto l'idonea formazione per detti compiti.*

### **Emendamento 312**

#### **Proposta di regolamento Allegato III – titolo**

*Testo della Commissione*

#### *Allegato III*

Caratterizzazione dei metodi di analisi

*Emendamento*

#### *Allegato IV*

Caratterizzazione dei metodi di analisi

### **Emendamento 313**

#### **Proposta di regolamento Allegato IV – titolo**

*Testo della Commissione*

#### *Allegato IV*

Tavola di concordanza di cui all'articolo 142, paragrafo 3

*Emendamento*

#### *Allegato V*

Tavola di concordanza di cui all'articolo 142, paragrafo 3